# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 9ª COMMISSIONE

**(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)**

## GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1967

*(63ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente BUSSI**

### INDICE

**DISEGNO DI LEGGE**

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » **(2304)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**


PRESIDENTE, *relatore* *Pag.* 726, 728, 729, 731, 732 733, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748 749, 750, 755, 757, 758, 759, 760, 762 765, 766, 768 769, 785

BANFI . . . . . 727, 745

BERNARDINETTI . . . . . 784

CERRETI . . . . . 746

DERIU . . . . . 741, 761, 765

FRANCAVILLA 728, 729, 732, 742, 746, 758, 759, 765 768, 769, 782, 783

MAMMUCARI . . . . . 746, 747, 762

NENCIONI . . . . . 767, 784

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 731, 733 734, 735, 737, 738, 741, 744, 746, 748, 755, 757 758, 759, 760, 762, 765, 766, 768, 769, 781, 783

VECELLIO . . . . . 732, 734, 735, 745, 759, 783

VERONESI . *Pag.* 726, 727, 728, 729, 733, 737, 738 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750 755, 758, 760, 764, 765, 766, 768, 769, 781

ZANNINI . . . . . 728


*La seduta è aperta alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Banfi, Berlanda, Benardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Merloni, Molinari, Passoni, Perugini, Secci, Vecellio, Veronesi e Zannini.*

*A norma dell'articolo 18 ultimo comma del Regolamento, i senatori Forma, Latanza, Moro e Trabucchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Celasco, Nencioni, Pennacchio e Deriu.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Picardi.*

ZANNINI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi » (2304)**
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di riprendere l'esame del disegno di legge, debbo dare lettura di una lettera inviatami dal Presidente del Senato in risposta ad una richiesta avanzata dal senatore Veronesi. Ecco il testo della lettera:

Onorevole collega,

per opportuna conoscenza Le invio, in allegato, copia della lettera inviatami dal senatore Veronesi circa la discussione del disegno di legge n. 2304, assegnato in sede deliberante alla Commissione da Lei presieduta.

Nel contempo, La informo di aver invitato i Presidenti delle Commissioni 1ª, 2ª e 7ª a porre quanto prima all'ordine del giorno in sede consultiva il disegno di legge stesso, in modo che il parere delle Commissioni anzidette possa essere tenuto in debito conto nella discussione del disegno di legge.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe i migliori saluti.

Ed ecco il testo della lettera inviata dal senatore Veronesi al Presidente Merzagora:

Caro Presidente,

avanti la 9ª Commissione permanente in sede deliberante ha avuto seguito oggi la discussione del disegno di legge: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi », con esaurimento della discussione generale, per cui, domani mattina dovrebbe iniziare la discussione degli articoli.

Il disegno di legge è stato da Lei assegnato in sede deliberante con pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Salvo errore, non mi risulta che i Presidenti delle predette Commissioni abbiano posto all'ordine del giorno, in sede consultiva, il predetto disegno di legge e, per altro, alla Segreteria della 9ª Commissione è pervenuto un solo parere, quello della 5ª Commissione a carattere molto sommario.

Vero è che per l'articolo 31, primo e secondo comma, del nostro Regolamento si ha un termine di otto giorni, non superiore entro il quale i pareri devono essere dati, con ovvie conseguenze in caso di mancanza, ma è per fermo che i disegni di legge devono essere posti all'ordine del giorno delle Commissioni, poichè, in difetto, si darebbe al Presidente di una Commissione poteri che indubbiamente non gli sono concessi dal Regolamento.

Conseguentemente chiedo che Ella voglia intervenire affinchè i Presidenti delle Commissioni pongano all'ordine del giorno in sede consultiva per parere il predetto disegno di legge e, contemporaneamente, affinchè il Presidente della 9ª Commissione non prosegua ulteriormente nella discussione (domani gli emendamenti) in attesa che vengano emessi dalle Commissioni competenti i pareri oppure decorra il termine di legge.

Con deferente cordialità La saluto.

VERONESI. Richiamo l'attenzione dei colleghi su questa questione, che credo non sia mai stata adeguatamente affrontata.

Il Presidente del Senato assegna ad una Commissione un disegno di legge in sede deliberante e prescrive che sul disegno di legge medesimo siano espressi i pareri di determinate Commissioni. Ora, di tale assegnazione e prescrizione noi veniamo a conoscenza attraverso il resoconto sommario

e potremmo, in astratto, farci subito parte diligente presso i Presidenti delle Commissioni incaricate di esprimere il parere affinchè il disegno di legge sia posto all'ordine del giorno in sede consultiva. Ma il verificarsi di tale ipotesi richiederebbe un impegno e presupporrebbe un'organizzazione impossibile, purtroppo, per il singolo parlamentare. Rimane quindi in facoltà del Presidente della Commissione cui il disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante di dare corso o no alla discussione o di fermarla a seconda che gli siano o meno pervenuti i pareri prescritti.

Dal canto suo, la Commissione che deve esprimere il parere agisce autonomamente ed è il suo Presidente che determinerà la presa in esame o meno del disegno di legge in sede consultiva, poichè se il Presidente (come è avvenuto nel caso del disegno di legge ora in esame, per la 1ª, la 2ª e la 7ª Commissione) non mette all'ordine del giorno in sede consultiva il disegno di legge, impedisce alla Commissione di esprimere il proprio parere, e costringe di conseguenza la Commissione competente a deliberare senza il parere richiesto.

Perciò secondo la mia tesi, il termine di otto giorni previsto dall'articolo 31 del Regolamento. dovrebbe decorrere non dal giorno in cui il disegno di legge viene assegnato alla Commissione competente in sede deliberante, ma dal giorno in cui è posto all'ordine del giorno dalla Commissione competente in sede consultiva.

Ora mi sembra, a giudicare dalla lettera inviata dal Presidente del Senato al nostro Presidente e dall'invito rivolto dallo stesso senatore Merzagora ai Presidenti della 1ª, della 2ª e della 7ª Commissione, nonchè dai chiarimenti che mi sono stati dati sulla questione dagli stessi Presidenti di quelle Commissioni, che la mia tesi sia stata recepita: ci si astenga perciò oggi dal proseguire l'esame del disegno di legge n. 2304; si attenda che le Commissioni competenti abbiano posto il disegno di legge all'ordine del giorno in sede consultiva; scaduti altri otto giorni, se i pareri richiesti non ci saranno pervenuti, in applicazione dell'articolo 31 del Regolamento, porteremo a termine il nostro esame. Diversamente non avremmo ottemperato al precetto della Costituzione che regola la formazione delle leggi e sorgerebbe quindi un elemento di incostituzionalità.

Su tale mia tesi, se il Presidente è d'accordo, proporrei che la Commissione esprimesse il proprio avviso.

B A N F I . Vorrei innanzitutto chiedere al senatore Veronesi se egli intende avanzare una formale proposta di votazione.

V E R O N E S I . Sì.

B A N F I . Allora debbo dichiarare subito che il Gruppo socialista è contrario alla richiesta del senatore Veronesi.

In questa Commissione abbiamo sempre seguito un certo sistema, cioè non fare colpi di mano, ma dare una spiegazione del nostro voto. Quindi, io do ragione del nostro voto contrario.

Il Regolamento del Senato prevede i pareri delle Commissioni: ma obbligatorio è richiederli e facoltativo è per le Commissioni darli. Quindi vi è una discrezionalità per le singole Commissioni, le quali possono ritenere di esprimere o non esprimere il proprio avviso su un disegno di legge. Non è che il Presidente della Commissione sia un despota in questa materia, perchè ogni membro di Commissione, conoscendo l'ordine del giorno generale del Senato, in cui sono indicate le Commissioni chiamate a dare pareri sui disegni di legge, può farsi parte diligente perchè il parere sia emesso nei termini prescritti. Noi siamo dunque a posto dal punto di vista formale ed anche, mi pare, dal punto di vista sostanziale: se una Commissione ritiene (è avvenuto anche per la nostra) di non aver nulla da dire su un provvedimento, non invia alcun parere alla Commissione competente in sede deliberante.

Per queste ragioni noi voteremo contro, se il Presidente riterrà di porre ai voti la richiesta del collega Veronesi. Ma mi permetto di osservare che non mi sembra materia, questa, da mettere in votazione, poichè si tratta di interpretazione del Regolamento.

Non useremo comunque scortesie al collega Veronesi, se egli vorra insistere.

Z A N N I N I . Penso che l'interpretazione del collega Veronesi non possa essere accettata. Nella nostra Commissione, quando non ci sono pervenuti entro i termini prescritti i pareri richiesti, siamo sempre andati avanti nel nostro lavoro. Del resto, il Regolamento — ha osservato giustamente il collega Banfi — è molto chiaro in materia: se la Commissione cui è stato richiesto di esprimere il proprio parere su un disegno di legge ritiene di non doverne esprimere alcuno, sul disegno di legge medesimo la Commissione competente, trascorsi otto giorni dalla richiesta, delibera. I termini stabiliti da Regolamento costituiscono una garanzia per l'*iter* dei disegni di legge, che altrimenti potrebbero essere sottoposti a manovre dilatorie.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Proprio questo è il punto: ed è precisamente l'opposto dell'argomentazione portata dal senatore Veronesi circa i poteri del Presidente della Commissione competente in sede deliberante.

V E R O N E S I . Forse non mi sono spiegato bene: io ho posto la questione della decorrenza dei termini, cioè se essi debbano decorrere dal momento dell'assegnazione fatta in Aula o dal momento in cui il disegno di legge è posto all'ordine del giorno in sede consultiva.

Z A N N I N I . Volevo appunto parlare di questo: mi sembra che non si possano dare interpretazioni controverse sulla decorrenza dei termini. In dieci anni di vita parlamentare ho sempre saputo che i termini decorrono dal momento dell'assegnazione di un disegno di legge alla Commissione competente, di cui viene data comunicazione all'Assemblea. Credo che non possano esservi dubbi in proposito, e pare anche a me strano che su questo argomento si chieda una votazione.

F R A N C A V I L L A . È noto come il Gruppo comunista tenga all'osservanza delle norme del Regolamento, perchè esse riguardano soprattutto i diritti dell'opposizione. Ed io ho voluto vedere, leggendo gli articoli che trattano dei pareri, se l'interpretazione data dal collega Veronesi aderisce alle norme regolamentari.

Ora, l'articolo 31 stabilisce che tutti i disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e alla Commissione finanze e tesoro, la quale, entro un termine non superiore agli otto giorni, o quattro per i disegni di legge dichiarati d'urgenza, dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie; ora, in base al disposto dell'articolo 31 del Regolamento, la Commissione finanze e tesoro ci ha già dato il suo parere.

V E R O N E S I . A chiarimento, posso dire che nel nostro caso il parere della Commissione finanze e tesoro è l'espressione di un parere « volante » dato dal Presidente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il documento è un documento regolare della Commissione e, pertanto, dobbiamo ritenere che sia stato espresso dall'intera Commissione di finanza.

F R A N C A V I L L A . Ricordo che, in base al disposto dell'articolo 27 del Regolamento del Senato, se il Presidente ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di un'altra Commissione, questa lo deve esprimere per iscritto nei termini stabiliti dall'articolo 31.

Ora, se tale richiesta non vi è stata, non vi è dubbio che i termini valgono solo limitatamente alla Commissione finanze e tesoro.

In questo senso mi pare che debba essere interpretato il Regolamento; comunque, non sarei contrario ad un breve rinvio se questo fosse richiesto. Credo tuttavia che, non a termini regolamentari, ma solo a termini di accordi tra i gruppi tale proposta possa essere avanzata.

V E R O N E S I . Il senatore Francavilla non ha risposto ad un punto fonda-

mentale da me sottolineato: a mio avviso, è un diritto specialmente delle minoranze politiche che il Presidente di una Commissione, cui è dato di esprimere un parere in sede consultiva, non si sottragga con proprio atto discrezionale al dovere di assegnare e fare esprimere il parere stesso.

F R A N C A V I L L A . Questo è un problema che riguarda non noi, ma i Presidenti delle Commissioni!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se ho ben compreso mi pare che la questione si ponga in questi termini: il termine *a quo* per l'espressione del parere è costituito dalla data di assegnazione del provvedimento oppure decorre dal momento dell'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno delle Commissioni in sede consultiva?

A mio avviso, tra le due tesi dovrebbe prevalere la prima perchè, nel secondo caso, ai Presidenti delle Commissioni sarebbe riconosciuto un potere ben maggiore di quello che si attribuisce loro oggi; spetta infatti alla competenza dei Presidenti delle Commissioni la formulazione dell'ordine del giorno e pertanto, nel caso i Presidenti lo volessero, alcuni provvedimenti potrebbero rimanere a lungo bloccati presso le Commissioni per i pareri senza poter essere esaminati dalle Commissioni in sede deliberante.

Non concordo dunque con il senatore Veronesi mentre mi pare che le osservazioni del senatore Francavilla esulino dal caso in esame.

Comunque, come avete appreso dalla lettura della lettera del Presidente del Senato, i pareri sono stati nuovamente sollecitati presso le Commissioni interessate ed io stesso mi sono premurato di fare una cortese pressione affinchè fossero emessi; naturalmente, però, va tenuto conto che i Presidenti delle Commissioni, poichè sono passati gli otto giorni regolamentari, potrebbero anche esimersi dal formulare un qualsiasi parere sul disegno di legge n. 2304.

In conclusione se io, come Presidente della 9ª Commissione, fossi chiamato a decidere in merito alla questione mi regolerei nel senso sopra indicato; comunque, poichè il senatore Veronesi ha chiesto che tutta la Commissione si pronunci con un voto e poichè il problema è rilevante rimetto la questione alla Commissione medesima.

V E R O N E S I . Considerati gli elementi emersi nel corso della discussione, rinuncio alla votazione sulla mia interpretazione del Regolamento.

Non vorrei infatti, con una simile procedura, mettere in difficoltà la Presidenza del Senato e pertanto, per deferenza anche verso i Presidenti delle altre Commissioni che intendessero aderire alla mia impostazione, non insisto sulla votazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Desidero precisare che, in merito alla questione, non ho mancato di far conoscere al Presidente del Senato il pensiero mio e della Commissione.

Comunque, se il senatore Veronesi non insiste sulla votazione, consideriamo superata la eccezione e proseguiamo nel nostro lavoro.

Nella mia qualità di relatore sul disegno di legge n. 2304 replicherò ora brevemente agli oratori intervenuti in sede di discussione generale e mi scuso fin d'ora se, ripeto, sarò brevissimo.

Desidero innanzitutto dare atto ai colleghi di aver accolto il mio invito, di integrare, nel corso dei loro interventi, le questioni ed i punti da me trattati meno diffusamente. Ciò facendo essi hanno dimostrato di rendersi conto dell'importanza del presente disegno di legge che intende adeguare la legge 11 gennaio 1957, n. 6, alle nuove esigenze che le moderne tecniche hanno reso evidenti in questo campo.

Il fatto che per scrupolo di difesa delle proprie posizioni politiche, sia stata sollevata la eccezione procedurale in merito al parere che altre Commissioni dovevano dare sul provvedimento non mi fa cambiare pensiero circa la buona volontà di tutte le parti, ed anche di quelle all'opposizione, di affrontare e discutere le norme in esame, poichè nessuno degli intervenuti nella di-

scussione ha mai assunto una posizione contestativa ed aprioristica.

Anche questo va a tutto merito della nostra Commissione nella quale non si pratica l'opposizione per l'opposizione ma la si fa solo al fine di poter migliorare, per quanto riguarda la nostra competenza, i provvedimenti in discussione.

Dal dibattito è emersa molto chiaramente, come era da attenersi nel caso di una legge come questa, la contrapposizione di due tesi: quella statalista che vuole l'intervento dello Stato in modo molto spinto se non totalitario e quella liberista che sostiene invece l'opportunità dell'intervento dell'iniziativa privata in modo prevalente.

Mi pare di poter concludere, tuttavia, che tutti i colleghi nei loro interventi, pur sostenendo validi argomenti a favore o contro le suddette tesi, abbiano finito con il mettere in evidenza che la linea intermedia è la migliore e la più idonea ad affrontare i problemi che costituiscono materia del provvedimento. Il testo in esame, infatti, rappresenta una posizione intermedia tra le esigenze pubblicistiche e quelle privatistiche e ciò è stato in modo particolare sottolineato negli interventi dei senatori Vecellio, Zannini e Bonafini.

In proposito, vanno ricordati gli articoli riguardanti le società e la contitolarietà; l'esigenza del concorso dell'iniziativa privata è vista in funzione del potenziamento dell'Ente di Stato al quale, soprattutto, sono stati demandati i compiti di prospezione, di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Sono poi stati posti in evidenza problemi di ordine giuridico generale dei quali si sono fatti portavoce alcuni senatori particolarmente interessati alle competenze regionali in questo settore; mi riferisco, naturalmente, alle Regioni a statuto speciale, quali la Sicilia e la Sardegna.

Da parte del senatore Mammucari sono invece state fatte altre considerazioni di ordine giuridico generale per quel che riguarda la programmazione e dirò subito che nell'ascoltare la esposizione, come sempre chiara del collega, ho pensato che molte delle sue tesi potessero essere per taluni aspetti condivise.

Meditando però meglio sugli argomenti esposti mi sono reso conto che quella prima impressione non era esatta, perchè il senatore Mammucari è partito da un'impostazione che, pur essendo rispettabilissima, non può essere tuttavia da me accolta, nella mia qualità di relatore; sono infatti convinto che approvare il disegno di legge in esame non significa affatto porsi in contrasto con la programmazione.

Per quel che riguarda i problemi di carattere tecnico mi affido, per tutti i chiarimenti del caso, al Sottosegretario Picardi il quale, meglio di me, è in grado di rispondere in argomento.

Comunque, tenendo conto del tono generale della discussione si può senz'altro affermare che è stata posta in evidenza una comune volontà di dare vita a questo nuovo strumento legislativo e, in particolare, mi riferisco a ciò che ha detto nel suo intervento il senatore Barfi con il quale sono d'accordo, circa l'indirizzo di metodo al quale dovremmo attenerci nei nostri lavori parlamentari.

Penso anzi che il comportamento tenuto da tutti i colleghi della Commissione nel corso del dibattito ci abbia dato la possibilità di seguire un metodo che ci possa esimere quando un provvedimento giunge a noi dopo un esauriente esame della Camera, dall'entrare in dettaglio su tutti i problemi già discussi all'altro ramo del Parlamento per puntualizzare ed approfondire solo quelle modificazioni di carattere particolare che maggiormente ci interessano e che rappresentano un'innovazione sempre, s'intende, tenendo bene in evidenza i problemi politici e la nostra funzione legislativa che si svolge in un sistema bicamerale di assoluta parità fra le due Assemblee.

Pertanto sentiremo il Governo sugli emendamenti qui presentati, che rappresentano, ripeto, il lavoro nuovo della nostra Commissione in confronto a quello già svolto dalla Camera dei deputati.

Ciò premesso per quanto riguarda il mio pensiero personale ed il dibattito fin qui svoltosi, passo a fare qualche rilievo specifico.

Anzitutto, vorrei fare qualche osservazione circa gli scrupoli, se così possiamo chia-

marli, regionalistici avanzati da alcuni senatori; mi sembra preliminare, per farsi un'idea esatta di questo scrupolo e della sua consistenza, fare una distinzione esatta tra l'attività che riguarda questo disegno di legge — che è attività sulla piattaforma continentale ed il sottofondo marino — e quella che è l'attività disciplinata dalla legge 11 gennaio 1957, n. 6, relativa alla pianura padana.

Da questa distinzione è facile far discendere la soluzione della questione.

C'è da precisare che, per quanto riguarda l'attività sulla terraferma, non dovrebbero sorgere problemi di sorta perchè il titolo secondo delle norme di questo provvedimento riguarda per l'appunto l'adeguamento del disposto della legge del 1957 alla nuova disciplina per le ricerche sulla terraferma; e le Regioni sanno chiaramente quali sono i loro poteri circa tale attività.

Non vi è quindi luogo a dubbi per quanto concerne la terra ferma: semmai, potrebbe esservi una discussione per quel che riguarda le ricerche nella piattaforma continentale e nel sottofondo marino ma, in proposito, c'è da sottolineare subito che la competenza in tale campo è esclusivamente dello Stato e non delle Regioni.

Questo mi pare abbia sottolineato, sia pure brevemente, con una delle sue tipiche pennellate di buon senso, il senatore Zannini: ivi la sovranità è dello Stato costiero, non delle Regioni. Se fosse diversamente, entreremmo in contrasto con i princìpi del diritto internazionale. In sostanza, tutto ciò significa che dobbiamo, anche dal punto di vista di una osservazione puramente fisica, ricordarci che il sottofondo marino non è il prolungamento delle isole, come è stato ribadito in una sentenza del Consiglio di Stato del 12 agosto 1948 relativamente alla potestà delle Regioni sul mare territoriale. Per la piattaforma marina esiste altresì la considerazione dell'appartenenza al demanio marittimo, che contrasta con l'ipotesi di un territorio regionale. Infatti il demanio marittimo è stato escluso espressamente nel trapasso dei beni delle Regioni e quindi è evidente che anche questo fatto stabilisce una impossibilità di considerare il problema così come taluni colleghi intervenuti nella discussione vorrebbero. D'altra parte lo stesso senatore Pirastu, che ha sviluppato in proposito concetti di ordine più generale, non ha affatto detto il contrario di ciò che sto affermando, ma ha soltanto prospettato l'opportunità di affrontare il problema *de iure condendo* in vista dei rapporti che possono determinarsi tra Stato e Regioni.

A proposito delle Regioni, è stata lamentata una discriminazione per la Sicilia che in verità non esiste, perchè la legge richiama una situazione di fatto e la regola, il che conferma, semmai, che non vi è mai stata discriminazione. D'altra parte non dobbiamo dimenticare, sempre in tema di Regioni, la partecpazione alle *royalties*, che è prova che le stesse non sono dimenticate.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* No, solo le Regioni a statuto speciale.

P R E S I D E N T E , *relatore.* D'accordo, le Regioni a statuto speciale; ad ogni modo, per quel che attiene alle attribuzioni delle Regioni, lascio all'onorevole Sottosegretario di precisare meglio la situazione.

Il senatore Mammucari ha lamentato una carenza politica in quanto il disegno di legge in esame rivestirebbe un carattere prioritario proprio mentre è in atto l'esame della programmazione in Senato. Io penso che in linea di principio è bene rispettare la programmazione; però, prima che essa possa avere uno sviluppo concreto ci vorrà evidentemente ancora del tempo, per cui non è possibile fermare tutto in attesa della applicazione dei vari tempi della programmazione stessa. Certo, può darsi che si verifichino delle situazioni, non soltanto in conseguenza della legge che stiamo per approvare, ma anche di altre, per cui vi siano delle anomalie, ma sarà in sede di esperienze che via via si vedrà cosa potrà essere fatto per evitare squilibri sia nel campo della distribuzione territoriale sia in quello della utilizzazione delle energie. Oggi non possiamo dire e fare previsioni astratte. Probabilmente in un avvenire prossimo avremo l'avvento dell'energia nucleare, come utilità nuo-

va ed economica che supererà tutte le altre (e speriamo che ciò avvenga presto) e che, forse, potrebbe rendere anche non più necessario ricercare il petrolio; se così sarà, ci regoleremo di conseguenza, ma intanto non possiamo fermarci, ben sapendo che il diritto segue sempre il progresso umano, non lo precede. Non possiamo prevedere che cosa il progresso ci prepara, ma non perciò possiamo arrestarci nel regolare i rapporti che l'umano progredire appalesa come nuovi.

Il senatore Zannini, replicando al senatore Mammucari, ha ricordato che, sostanzialmente, questo disegno di legge in quanto indice della politica degli idrocarburi che lo Stato fa sua nel quadro generale della programmazione costituisce quasi un punto fermo e sarà proprio attraverso la programmazione che avremo le applicazioni successive. Comunque, si tratta di una politica che attualmente concepiamo già in maniera diversa da quella precedente.

Il senatore Latanza ha fatto delle osservazioni agli articoli 2 e 3 alle quali peraltro mi sembra di aver già risposto trattando degli interventi di altri colleghi. Un problema particolare, piuttosto, è quello, sollevato dai senatori Veronesi e Zannini, circa le spiagge. Il senatore Zannini è intervenuto sull'argomento con un ordine del giorno. Riesamineremo il rilievo in occasione della votazione dell'ordine del giorno, per il cui accoglimento mi pare di aver capito che il Governo non abbia sollevato difficoltà ed io sono peraltro d'accordo.

Il senatore Vecellio ha auspicato maggiori possibilità per l'iniziativa privata in accordo con l'ENI, facendo riferimento alle società collegate e controllate. In effetti mi pare che il provvedimento allarghi le possibilità da lui auspicate. Certo molto dipenderà anche dagli uomini e dal modo di attuare le norme. Ma, si sa, qualunque strumento legislativo esplica la sua efficacia in misura e in relazione all'uso che ne fanno le persone che di esso debbono avvalersi, e ciò vale soprattutto nel campo economico.

V E C E L L I O . È appunto ciò che auspico nell'ordine del giorno da me presentato.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Nel suo ordine del giorno, senatore Vecellio, ella ha preso in considerazione la preoccupazione del senatore Veronesi circa l'autoconsumo; e forse l'obbiezione che più ha fatto impressione al relatore anche tenuto conto di analoghe disposizioni in altri campi produttivi.

F R A N C A V I L L A . A questo proposito vi è un ordine del giorno del collega Mammucari.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il problema dell'autoconsumo è legato ai contratti che interveranno fra l'ENI e le società che eventualmente dovessero produrre gas da conferire all'ENI. Evidentemente va tenuto presente di fronte alla situazione di fatto, ed a quella di legge che dovrà attuarsi fra le parti, una certa larghezza di contrattazione così che le norme generali del diritto non siano disattese. Peraltro, poichè non si tratterà di contrattazioni fra piccoli operatori economici, che possono essere portate a termine anche senza l'ausilio di consulenti, abbiamo la tranquillità che tutti, ENI compreso, saranno assistiti nel campo privatistico in modo adeguato.

V E C E L L I O . Basta che non vogliano tutti essere più realisti del re come capita all'ENI in diversi casi.

P R E S I D E N T E , *relatore*. D'altra parte una garanzia è offerta dalla contitolarietà e dal collegamento fra varie società. A volte poi si tratterà di rapporti di fiducia personale e anche in questo caso le relazioni umane potranno avere la loro importanza perchè tali rapporti, che rappresentano un po' una novità, possano trovare nella esplicazione pratica una facilità di osservare la legge e nello stesso tempo di agevolare gli interessi della economia privata in armonia con quelli pubblicistici.

Non so se ho risposto a tutti e mi scuso di eventuali lacune e della concisione di questa replica. Peraltro ritengo che essa sarà compiutamente integrata dall'onorevole Sottosegretario. Ringrazio ancora tutti — e non solo come relatore ma anche come Presi-

dente — perchè mi pare che, anche in occasione dell'esame di un disegno di legge piuttosto complesso e, come questo, caratterizzato da una certa urgenza, ci sia stata da parte di tutti i colleghi una vera volontà di comprensione e di studio per far giungere il provvedimento in porto presto e bene.

V E R O N E S I . Desidero solo sottolineare che non concordo con la tesi del senatore Banfi, per cui una Camera, e nel caso specifico il Senato, dovrebbe, nella seconda lettura di un disegno di legge, incontrare la propria attenzione solamente su alcuni punti. Dissento decisamente da questa impostazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non avevo alcuna intenzione di farne una norma assoluta: ho solo detto che, come metodo di lavoro particolare, gli onorevoli colleghi avevano in questa circostanza gradito una procedura più spedita.

V E R O N E S I . Sia ben chiaro ciò, perchè l'articolo 70 della Costituzione dice che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, per cui se vogliamo affermare una nuova impostazione dobbiamo prima abbandonare questo principio.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non deve interpretare in modo inesatto il mio pensiero: ho detto — e lo ripeto — che noi ci rendiamo conto che sul piano pratico a volte è opportuno agire concordemente in modo più spedito.

V E R O N E S I . Questo tutt'al più va fatto, ma non va detto, perchè se lo si dice si afferma un principio per cui le maggioranze possono mettere in difficoltà le minoranze.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Senatore Veronesi, ritengo di essere stato abbastanza chiaro circa l'esigenza di rispettare la funzione delle minoranze e la posizione riconosciuta dalla Costituzione ad entrambe le Camere.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ritengo doveroso esprimere il più vivo compiacimento al Presidente Bussi — e a tutto l'Ufficio di Presidenza — per essere stato confermato in una carica che egli tiene con tanta dignità, con tanto prestigio e con autorità e competenza oramai consumate: al Presidente Bussi, cui tutti, credo, ci sentiamo legati da saldi vincoli di simpatia e di affetto, mi è oggi gradito rivolgere, insieme con le più cordiali felicitazioni, anche l'augurio che il suo lavoro, come per il passato, continui ad essere tanto proficuo per il Parlamento e per il Paese.

In via preliminare debbo ora chiarire un punto: il Presidente con molta benevolenza mi ha accollato l'onere di talune risposte ai vari oratori intervenuti nella discussione; invece egli stesso ha risposto in modo più che esauriente. Quindi io, a mia volta, mi onoro di precisare che la relazione incisiva svolta dal presidente Bussi e gli interventi degli onorevoli colleghi senatori che hanno preso la parola nel dibattito (anche gli interventi in cui sono affiorate note di dissenso) hanno apportato, a mio avviso, un notevole contributo all'approfondimento di taluni problemi e alla chiarificazione di taluni aspetti del disegno di legge. Sono sicuro che gli atti della discussione parlamentare rappresenteranno un prezioso aiuto per gli interpreti delle norme e testimonieranno l'alto senso di responsabilità del Senato di fronte a un disegno di legge che apre alla ricerca e alla valorizzazione delle zone marine che circondano il territorio del nostro Paese, le quali hanno già dato promettenti indizi che ci autorizzano a confidare e a sperare.

Dopo la discussione appassionata che ha avuto luogo, ritengo superfluo una mia disamina dettagliata del provvedimento confortato in ciò anche dall'affermazione dei senatori Banfi e Zannini, condivisa dallo stesso Presidente, secondo cui la Commissione ha incentrato, ad evitare ripetizioni, la sua discussione su temi particolari, tralasciando dibattiti particolari già affrontati nell'altro ramo del Parlamento. A ciò mi spinge non soltanto una considerazione di economia,

ma soprattutto l'urgenza di portare a conclusione la discussione stessa, in modo che scattino i congegni stabiliti dalla legge e abbia inizio la effettiva ricerca.

Gli onorevoli colleghi già conoscono i motivi di urgenza che hanno origine nella situazione internazionale nonchè gli altri connessi all'esigenza di approfittare delle favorevoli condizioni climatiche tipiche del periodo estivo per intraprendere con sistematica regolarità, le operazioni di prospezione nell'Adriatico, là dove, cioè, sulla nostra costa sono stati già rinvenuti idrocarburi gassosi e su quella Jugoslava, secondo recentissime informazioni, sono stati rinvenuti idrocarburi liquidi e gassosi allo stesso tempo.

Vorrei peraltro che mi fosse consentito di porre in evidenza un aspetto su cui non si è sufficentemente soffermata l'attenzione dell'altro ramo del Parlamento. Il disegno di legge in discussione dà vita ad una ricerca sistematica ed organica su tutta l'area marina disponibile, creando così le premesse per una operazione tecnico-scientifica mai effettuata nel nostro Paese e che non trova riscontro nelle legislazioni estere, i cui risultati (il loro costo è valutato in ben 5 miliardi di pubblco denaro) saranno posti gratuitamente a disposizione degli operatori.

È questo un incentivo che, senza tema di smentita, ha un valore ben più grande degli stessi incentivi fiscali previsti nel provvedimento, contribuendo a caratterizzare in senso produttivistico il disegno di legge stesso che, ben a ragione, può essere considerato come un moderno ed efficiente strumento legislativo.

Vorrei ora passare a rispondere agli onorevoli senatori sulle questioni sottopostemi.

In particolare, il senatore Vecellio ha prospettato un dubbio circa la disponibilità di attrezzature e mezzi da parte dell'ENI per effettuare la perforazione esclusiva. In proposito si possono dare ampie assicurazioni che — in previsione della imminente entrata in vigore del provvedimento e in considerazione dei termini abbreviati imposti — lo Ente sta apprestando gli strumenti indispensabili. Si tenga presente che — per allargarne le capacità e le possibilità specifiche — il disegno di legge (articolo 38, primo comma) prevede lo svolgimento di tali operazioni a mezzo di società controllate.

V E C E L L I O . Cosa si intende per « società controllate »?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho già avuto occasione di chiarire questo concetto a proposito di una osservazione rivoltami dal senatore Veronesi. Torno comunque a ripetere quanto ho affermato dinanzi alla Camera dei deputati nel corso dell'esame del presente disegno di legge quando chiedevo che l'articolo 38, che stabilisce appunto che l'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di cui all'articolo 5 (e cioè la prospezione estensiva) a mezzo di società controllate, non venisse modificato. In quella occasione ho spiegato che l'articolo 2359 del Codice civile distingue due tipi di società controllate: quello in cui una società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie delle società controllate e quello che ammette che le società controllate, in virtù di particolari vincoli contrattuali, siano sotto la influenza dominante di altra società. Ora, mentre la prima ipotesi non dà adito ad incertezza, la seconda risulta meno chiara: si può ritenere tuttavia, secondo la dottrina dominante, che la situazione prevista si realizzi quando pattuizioni particolari condizionano la vita stessa di una società, ponendola alla mercè di un'altra.

Nessuna questione perciò può sorgere per quanto riguarda la prima parte dell'articolo 38 che riguarda — ripeto — la prospezione estensiva riservata all'ENI attraverso le società controllate.

I dubbi ed i rilievi possono invece sorgere nell'interpretazione del secondo comma dell'articolo, che prevede l'esercizio da parte dell'ENI della attività di prospezione non esclusiva di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate attraverso società controllate o collegate, le quali possono agire anche in contitolarità con terzi. Si può ritenere che siano collegate le società in cui siano in atto scambi di partecipazioni azionarie senza che si effettui in maniera eviden-

te l'ipotesi del controllo maggioritario; è da tener presente d'altra parte che la dottrina e piuttosto incerta sulla esatta definizione giuridica della società collegata e sugli elementi discriminatori fra quest'ultima e quella controllata. Comunque è di poco conto la distinzione fra le due forme: per converso è rilevante e decisivo per gli scopi preminenti che si prefigge il disegno di legge che dette società, siano esse controllate o collegate, possono agire anche in contitolarità con i terzi. Con questo istituto, cioè con l'associazione nei titoli minerari, permessi e concessioni e l'attribuzione a ciascun partecipante di una parte di prodotto commisurata alla propria quota di partecipazione, l'ENI avrà la possibilità di scegliere ed ottenere l'intestazione congiunta dei permessi e delle concessioni a società controllate o collegate del gruppo ENI e ad una o più società ad esso estranee.

V E C E L L I O . Quale garanzia vi è, però, che queste società controllate o subordinate si mantengano così per sempre? Chi è che decide, per esempio, su un pacchetto azionario di una società che oggi è controllata?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se è controllata dall'ENI è evidente che è controllata dall'Ente di Stato. Non vedo peraltro quale sia il pericolo che lei con questa sua osservazione possa configurare ...

Per quel che concerne poi le lavorazioni sia dell'Ente di Stato che dei privati tengo a precisare che esse sono poste sotto il diretto controllo dell'Amministrazione mineraria (Ufficio nazionale minerario idrocarburi e sue Sezioni).

L'aumento di organico previsto dal disegno di legge riguarda, in effetti, solo personale tecnico specializzato della carriera di concetto. Non è stato previsto un ampliamento dei ruoli della carriera direttiva, perchè gli attuali ruoli organici sono largamente scoperti, il che dà all'Amministrazione possibilità di bandire concorsi, attraverso i quali confida di reclutare personale che rinforzi i quadri attuali. Le Sezioni idrocarburi dispongono già di personale qualificato, con tecnici che hanno seguìto corsi di perfezionamento in Università italiane e straniere, europee e d'oltremare.

V E C E L L I O . Il mio auspicio era appunto questo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Al senatore Mammucari ha già risposto ampiamente il relatore. Personalmente desidero soltanto far rilevare che il disegno di legge si inquadra nella programmazione economica, ed in particolare negli studi compiuti dalla Commissione dell'energia, costituita presso il Ministero dell'industria. D'altra parte, soprattutto in presenza di promettenti indizi, e di una almeno potenziale crisi di rifornimenti di idrocarburi, non sarebbe stato consentito un ulteriore indugio.

I 100 milioni stanziati dal provvedimento non rappresentano l'apporto eventuale all'ENI, ma solo l'indicazione del costo dei Servizi amministrativi e di controllo della pubblica Amministrazione.

È previsto che l'ENI operi in associazione di varia intensità con le società private: ostacolarla e stabilire che l'ENI operi isolato significherebbe limitare le possibilità operative dell'ENI stesso in Italia e all'estero e accrescere il già rilevante rischio. L'aver affermato che l'ENI agisce in posizioni di controllo è ampia garanzia di autonomia dell'Ente.

Del problema regionale — qui ampiamente dibattuto — parlerò più oltre. Ora mi basta ricordare solo che gli argomenti addotti dalle Regioni per affermare la loro competenza sono da riferire alle norme costituzionali che attribuiscono alle Regioni a statuto speciale competenza, sia pure diversamente graduata, per le miniere: gli idrocarburi liquidi e gassosi rientrano in tale competenza.

Ma è la Costituzione ad escludere ogni competenza delle Regioni a statuto ordinario in materia di miniere. Più precisamente, l'articolo 117 della Costituzione parlando delle potestà riconosciute in materia alle Regioni si ferma alle acque minerali, cave,

torbiere. Ecco perchè il disegno di legge fa riferimento alle Regioni a statuto speciale e non prende nemmeno in esame le Regioni a statuto ordinario.

Concordo infine con il senatore Mammuccari circa l'inadeguatezza del trattamento economico riservato al personale del Corpo delle miniere, pur rilevando che — nonostante tale trattamento, allineato, più o meno, a quello degli altri tecnici dello Stato — il personale del Corpo ha luminose tradizioni di indipendenza e di capacità. Si può dare assicurazione che la Direzione generale delle miniere si preoccupa in modo costante della sempre maggiore qualificazione del suo personale.

Devo rispondere ora ai quesiti posti dal senatore Veronesi. Circa le notizie richieste sul rapporto fra le direttive della CEE e la impostazione del disegno di legge, non può che confermarsi quanto esplicitamente detto nella relazione al disegno di legge stesso. La impostazione del disegno di legge si armonizza con le disposizioni del Trattato di Roma (Titolo III) in merito all'abolizione di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda la libertà di operare nell'ambito della CEE.

Quanto poi alle temute, tragiche conseguenze di subsidenza del suolo a seguito della coltivazione di giacimenti gassosi, in analogia — afferma il senatore Veronesi — a quanto accaduto nel Delta padano, si può con sicurezza affermare che tali conseguenze non potranno verificarsi. Il fenomeno di abbassamento del suolo del Delta padano (province di Rovigo e di Ferrara) è da riferirsi, peraltro solo come concausa, al particolare tipo di estrazioni (gas acquifero) che ivi si compie da livelli porosi posti a limitata profondità. Tale tipo di estrazione di gas con acqua non rappresenta assolutamente lo obiettivo delle ricerche proposte da compiersi sulle aree marine, che sono a grande distanza dalla terra ferma e ad una profondità molto elevata.

La stessa Commissione di studio del fenomeno di abbassamento del Delta padano ha affermato in più occasioni che la estrazione di gas secco a livelli profondi non può influenzare in alcun modo la stabilità della superficie del suolo.

Comunque, qualsiasi danno ai litorali, che potesse essere provocato dalle attività di cui al disegno di legge in esame, sarà scongiurato con l'applicazione delle disposizioni di sicurezza imposte agli operatori per la tutela delle attività di preminente interesse generale. In proposito è stato presentato il 23 giugno ultimo scorso alla Camera dei deputati un disegno di legge (n. 4182) di delega al Governo per la necessaria integrazione e modificazione delle norme di polizia mineraria. Già nel presente disegno di legge è previsto, in ogni modo, che le attività di ricerca e di coltivazione debbono essere svolte in modo da non pregiudicare la conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti (articolo 2, terzo comma).

Per quanto si riferisce alle domande sul costo della prospezione esclusiva e del suo riflesso sul bilancio dell'ENI si può precisare che la prospezione stessa costerà presumibilmente circa 5 miliardi di lire.

È ovvio d'altra parte che è impossibile prevedere sin d'ora quale sarà l'impegno finanziario dell'ENI per tutta l'attività di ricerca nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, senza disporre dei risultati della prospezione esclusiva, che condizionano i programmi di lavoro, e senza conoscere quali forme associative, e in quale misura, verranno realizzate.

Il Governo, peraltro, segue attentamente i problemi connessi all'equilibrio finanziario degli enti di gestione sia allo stato attuale sia con riferimento alle situazioni che dovessero manifestarsi in futuro.

Ciò riguarda tutti gli enti e quindi anche l'ENI: è pertanto evidente che, ove dovessero manifestarsi presupposti per un aumento del fondo di dotazione di tale Ente, il Governo studierà il problema alla luce dei nuovi fatti che dovessero determinarsi.

Relativamente alle critiche mosse dai senatori Veronesi e Latanza all'articolo 55, si fa anzitutto riferimento al dibattito svoltosi alla Camera dei deputati ad illustrazione del principio dell'opzione.

Non può condividersi in modo assoluto l'affermazione del senatore Veronesi secondo cui l'arbitrato del Ministero dell'industria pone l'ENI in condizioni di vantaggio nei confronti dei privati: la legge individua nel Ministro dell'industria l'interprete del pubblico interesse; le parti hanno possibilità di rappresentare il loro punto di vista: l'Organo tecnico (Comitato tecnico idrocarburi) dà la garanzia dell'obiettività. È evidente che il Ministro dell'industria deve proteggere tutte le industrie e non solo quelle di Stato; se si trattasse del Ministro delle partecipazioni statali potrebbe anche — non sarebbe giusto — sorgere il sospetto, ma trattandosi del Ministro dell'industria è evidente — ripeto — che questo ha il dovere di far di tutto perchè l'industria possa progredire in tutti i settori.

Il sistema del provvedimento non si limita ad affermare l'opzione, ma presuppone che l'impiego degli idrocarburi gassosi, da parte di chiunque, debba essere inquadrato nella programmazione, sulla base dei programmi di settore deliberati dal CIPE (articolo 55, ultimo comma).

Ove, come il senatore Veronesi auspica, il produttore fosse autorizzato a trattenere parte o tutto del prodotto, per autoconsumo, tutto il sistema della politica programmata dell'utilizzo del gas verrebbe ad essere sovvertito, con possibilità di distorsioni sia sul piano di settore che su quello della distribuzione geografica degli investimenti.

V E R O N E S I . Ma questo programma non sarà mica una specie di mito, di feticcio! Ci dica almeno qualcosa su di esso!

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho risposto ai suoi quesiti, anche se Lei ovviamente può non essere pago delle mie risposte le quali mi sembrano ispirate a principi di coerenza e di chiarezza.

Circa le preoccupazioni, poi, per la salvaguardia del mare e delle spiagge da possibili inquinamenti, si rileva che gli accenni dell'articolo 2 saranno sviluppati con norme adeguate nei disciplinari, alla cui formulazione parteciperanno i funzionari delle Amministrazioni statali maggiormente interessate.

A proposito dell'articolo 33, la cui portata mi sono prima riservato di precisare, debbo dire che le esenzioni in esso previste sono state predisposte al fine di favorire, nell'interesse nazionale, le produzioni limitate che si possono ottenere o agli inizi della coltivazione o all'atto del declino della produzione di un campo in via di esaurimento. Pertanto sono esentate le produzioni complessive che vanno da zero a 50.000 tonnellate di idrocarburi liquidi e da zero a 200 milioni di metri cubi di gas naturale. Per produzioni superiori l'aliquota, rispettivamente, dell'8 per cento e del 5 per cento, viene pagata su tutta la produzione.

Per quel che attiene, inoltre, alla possibilità che l'operatore possa artificiosamente limitare la produzione, per contenerla nei limiti dell'esenzione si osserva che l'assiduo controllo degli Uffici esclude un'eventualità del genere in modo assoluto.

Premesso a tal fine che in virtù del punto 4) dell'articolo 12 la riduzione ingiustificata della produzione media della concessione costituisce motivo di decadenza della concessione stessa, devesi porre in rilievo che in base alla legge attuale la corresponsione delle aliquote è fissata in modo più rigido, ma che si presta a più facili evasioni (scala di aliquote in ragione della produttività dei singoli pozzi).

Ciò nonostante, la rigorosa vigilanza esercitata dai funzionari dell'Ufficio idrocarburi e l'imposizione di appositi apparecchi di controllo della produzione hanno reso possibile l'applicazione più stretta delle norme di legge, ovviando ad ogni artificiosa manovra da parte degli operatori. Ne consegue che la norma di cui all'articolo 33 può avere sicuramente piena applicazione senza alcuna influenza sull'andamento regolare delle lavorazioni.

Al senatore Pirastu ricordo che il problema da lui posto per quanto concerne la competenza delle Regioni a statuto ordinario non esiste: le Regioni stesse, anche se costituite, non potrebbero rivendicare alcuna competenza, perchè la Costituzione in mate-

ria mineraria attribuisce alla competenza delle Regioni le cave, le torbiere, le saline e le acque minerali. Preciso: minerali di rilevanza limitata.

Passo ora a considerare le Regioni a statuto speciale.

Per la Regione siciliana, nel cui mare territoriale sono vigenti permessi e concessioni, l'articolo 43 prevede, per evidenti ragioni di economia amministrativa, il mantenimento del controllo su detti titoli minerari degli Uffici regionali. Una siffatta norma non può essere riferita alla Sardegna e al Friuli-Venezia Giulia in quanto nel mare territoriale circostante il loro territorio non esistono, in atto, attività di ricerca o di coltivazione di idrocarburi.

V E R O N E S I . Potranno però esistere in futuro.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Potranno esistere in violazione alla legge. Io ho chiesto informazioni dirette all'Ufficio minerario di Iglesias, il quale ha risposto che sulle aree marine circostanti il territorio regionale sardo non è vigente alcun permesso di indagine e ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi.

Ora da molti si è precisato che vi sarebbero questi permessi, e via dicendo; ma la confusione è evidente, poichè ci si riferisce indubbiamente alla Sicilia. È certamente vero che le prospezioni e le ricerche possono aver luogo contemporaneamente su zone limitrofe di terraferma e specchio marino, come avviene a Gela, ma è anche evidente che in questo caso le attività saranno vigilate dagli organi rispettivamente competenti, sulla cui collaborazione non è lecito avanzare dubbi.

Analoga situazione si può verificare per la linea di confine della piattaforma continentale nei confronti, ad esempio, degli Stati dirimpettai: domani potremmo avere la stessa situazione, cioè, anche per la linea mediana.

Circa la situazione di fatto segnalata dal senatore Deriu, risulta che la Regione ha riservato a sè un'area per la ricerca degli idrocarburi, ma, diversamente da quanto egli ha dichiarato, trattasi in effetti di una limitata zona di terraferma in prossimità di Oristano.

Si può affermare che non risultano presentate istanze per permessi di ricerca nel mare adiacente alle coste sarde, ma anche se ci fossero non si concretizzerebbe l'ipotesi prevista dall'articolo 53 del disegno di legge, che riguarda solo permessi vigenti.

Infine, circa i permessi rilasciati alla Società SAIS e che ricadrebbero in zone marine, risulta invece che trattasi di tre permessi su aree di terraferma denominati rispettivamente « Anglona » (Sassari), « Oristano » (Cagliari e Nuoro) e « Campidano » (Cagliari) per un totale di circa 200.000 ettari: questi tre permessi, conferiti anni addietro, sono da tempo scaduti.

Per la Sicilia sono stati concessi dei permessi, cui si riferisce l'articolo 53; ma questa è l'unica eccezione prevista dal provvedimento. Non è però possibile autorizzare anche le altre Regioni a concedere permessi di ricerca su di un territorio che non appartiene alla Regione.

Da qualcuno si è espresso l'avviso che nel disegno di legge in discussione manchi il coordinamento tra le nuove norme e quelle della legislazione sarda vigente. Ora il disegno di legge provvede:

1) a disciplinare la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sulle aree marine;

2) a modificare le norme della legge 11 gennaio 1957, n. 6, che riguarda la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sulle aree di terraferma.

Per le norme di cui al punto 2) non esiste alcuna necessità di coordinamento con le legislazioni regionali in materia, in quanto la legge 11 gennaio 1957, n. 6, non opera nell'ambito regionale; e quindi le concessioni già date hanno piena validità. Quanto alle norme di cui al punto 1) e cioè quelle che regolano le attività sul mare, valgono per la competenza dello Stato nei confronti dei poteri della Regione sarda le stesse considerazioni svolte per la Regione siciliana.

È ben vero che la Regione sarda ha emanato le due leggi n. 15 del 1957 e n. 20 del

1959, le quali non sono state impugnate dallo Stato; ma ciò è derivato dal fatto che tali leggi hanno disciplinato l'attività mineraria nel territorio della Regione e quindi sono rimaste nell'ambito della potestà regionale. È altresì vero che in base a tali leggi la Regione sarda ha rilasciato permessi d'indagine e di ricerca a concessioni di coltivazione, ma tali permessi e concessioni sono stati rilasciati su aree di terraferma e non sua aree marine. I relativi titoli conserveranno senza incertezza la loro piena validità giuridica in quanto, si ripete, si riferiscono ad attività sul territorio regionale di terraferma.

Per la Sicilia, invece, avendo la Regione rilasciati alcuni permessi e concessioni sul mare circostante le proprie coste, sono state previste le norme di cui all'articolo 53, aventi carattere transitorio, al fine di confermare i titoli accordati.

È forse opportuno rilevare che — a parte la potestà statutaria, della quale non si fa cenno perchè non rilevante ai fini del tema proposto — le Regioni hanno competenza legislativa che si configura variamente, anche in relazione al tipo di Regione; sia essa, cioè, a statuto speciale od ordinario.

1. — Una competenza legislativa tipica delle Regioni a statuto speciale è quella « esclusiva », che esclude, nelle materie in cui può esplicarsi, ogni intervento della legge statale.

2. — Un secondo tipo di competenza normativa della Regione è quella « ripartita » o « concorrente » o anche « complementare » nel senso che lo Stato fissa i « princìpi fondamentali », mentre la Regione sviluppa i princìpi stessi rendendoli operativi con le sue norme. Si tratta di una competenza caratteristica delle Regioni a statuto normale, ma essa rappresenta altresì una seconda categoria di competenza normativa delle Regioni a statuto speciale in aggiunta a quelle *sub* 1.

3. — Altro tipo di competenza normativa delle Regioni è quella « integrata-facoltativa », che, per due Regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige e Sardegna) consiste nella facoltà di emettere norme che integrino quelle statali, mentre per le Regioni a statuto ordinario implicano la stessa facoltà, ma condizionata alla volontà dello Stato che può demandare alla Regione il potere di emanare norme di attuazione delle leggi statali.

4. — Lo Stato ha facoltà — finalmente — di conferire alla Regione l'emissione di norme di attuazione delle leggi statali.

5. — Per completezza occorre ricordare che le Regioni hanno inoltre competenza regolamentare interna; hanno cioè potere di provvedere all'attuazione delle norme legislative primarie emesse.

La Regione sarda ha quattro gradi di potestà legislativa: esclusiva, ripartita, regolamentare delegata e regolamentare facoltativa. La Regione sarda ha, ai sensi del suo statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), potestà legislativa primaria per quanto attiene all'esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione stessa relativa alle miniere, cave e saline (articolo 3) e potestà legislativa concorrente sull'esercizio industriale delle miniere, cave e saline.

Nell'ambito di tali sue potestà normative, la Regione sarda ha, tra l'altro, emanato due leggi: l'una in data 7 maggio 1957, n. 15, l'altra in data 19 dicembre 1959, n. 20. La prima detta norme integrative del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria nel territorio della Regione (articolo 1); l'altra regola l'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione stessa. Le due leggi, emanate nell'esercizio legittimo di potestà normativa della Regione, non sono state impugnate dal Governo; nè sono mai stati messi in discussione i titoli minerari rilasciati dalla Regione nel suo territorio, dovendosi tassativamente escludere che siano vigenti permessi o concessioni di idrocarburi nel mare circostante.

A tale proposito, anzi, desidero dar lettura del telegramma cui accennavo dianzi, pervenutoci da Iglesias, a firma dell'in-

gegnere capo Cireddu: « Riferimento tele 346247 comunicasi che su aree marine circostanti territorio Regione sarda non est vigente alcun permesso di indagine o ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ».

Il disegno di legge presentato dal Governo, invece, al titolo I disciplina la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, affermando la competenza esclusiva dello Stato nella regolamentazione di questa attività. Peraltro, in presenza di permessi e concessioni rilasciati in mare dalla Regione siciliana, in base, tra l'altro, ad una legge regionale che non prevede la disciplina dell'attività estrattiva nel sottofondo marino (e che pertanto non è stata impugnata) il disegno di legge disconosce la legittimità di tali titoli ma, per salvaguardare gli interessi dei concessionari, li sottopone alla conferma, inquadrandoli così nella disciplina unitaria che risulterà dalla nuova normativa (articolo 53).

Sembra evidente che l'approvazione del disegno di legge eviterà, nel futuro, il crearsi di siffatti problemi; pertanto la norma dell'articolo 53 non può che riguardare la Sicilia e non la Sardegna, dove non ci sono titoli da regolarizzare e dove la legge impedirà il determinarsi di situazioni anomale.

Desidero ancora aggiungere che l'articolo 2 del disegno di legge attribuisce tutti i poteri relativi, in esclusiva, allo Stato.

Per gli stessi permessi di ricerca e per le concessioni già rilasciate nel mare territoriale « adiacente al suo territorio » dalla Regione siciliana, l'articolo 53 impone, dal canto suo, l'onere della rinnovazione del titolo da parte dello Stato.

In relazione a queste disposizioni la Regione sarda ha rivendicato la propria competenza ai sensi degli articoli 3 e 4 del proprio Statuto speciale. Ora, ai fini della valutazione di tale richiesta è decisiva la risoluzione della questione dei limiti del territorio regionale.

Il territorio dello Stato è lo spazio entro il quale lo Stato esercita la sua sovranità: esso comprende la terraferma, il soprasuolo ed il sottosuolo fin dove si estende la possibilità di un esercizio effettivo della sovranità; il mare territoriale, le navi e gli aeromobili in generale, quando si trovino in zone non soggette alla potestà di altri Stati, le navi e gli aeromobili militari anche quando si trovino in zone soggette a sovranità di altro Stato.

La nozione del territorio dello Stato si desume principalmente dal diritto internazionale e da princìpi istituzionali; esistono poi definizioni positive del territorio con riguardo a determinati profili (articolo 4 del Codice penale).

Tutto ciò fa comprendere che la nozione del territorio degli enti territoriali diversi dallo Stato può non coincidere con quella del territorio dello Stato: il territorio dell'ente territoriale è sempre definito dalla legge interna dello Stato, in funzione delle esigenze specifiche che lo Stato ha inteso di volta in volta tutelare.

In relazione ad ogni ente territoriale sorge quindi un problema positivo di interpretazione per stabilire che cosa le norme abbiano inteso includere nel suo territorio. Per le Regioni le norme costituzionali, in ipotesi, avrebbero potuto sia limitare il territorio regionale alla sola terraferma, sia includervi anche il mare territoriale. In concreto, tra queste due alternative, hanno preferito la prima.

L'articolo 114 della Costituzione, riprendendo la formula dell'articolo 17 della legge comunale e provinciale dichiara che « la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni »: ciò deve indurre a concludere che il territorio regionale, essendo omogeneo a quello dei Comuni e delle Province, consta della sola terraferma. Anche per le Regioni va poi ripetuto che non vi è alcun elemento, nella Costituzione e negli Statuti speciali, che possa far supporre una volontà del Costituente di comprendere nel territorio anche il mare territoriale.

Per tali conclusioni può poi invocarsi un argomento, che sembra decisivo: gli enti territoriali sono stati istituiti in funzione della promozione delle autonomie locali (articolo 5 della Costituzione), cioè se ed in quanto vi sia un insediamento di popolazione e siano presenti, sotto determinati profili, interessi della popolazione locale aventi preminenza sugli interessi nazionali. Ma gli interessi che si collegano in modo

istituzionale al mare territoriale sono tutti di carattere necessariamente statale, in quanto si collegano a materie (difesa, dogana, comunicazioni) che si riconducono al principio dell'unicità ed indivisibilità della Repubblica.

Anche per le Regioni va pertanto ripetuto che il mare territoriale non fa parte del territorio (esattamente il provvedimento in esame, all'articolo 53, distingue il mare territoriale dal « territorio » adoperando, con riferimento, ad esempio, alla Regione siciliana, l'espressione « mare territoriale adiacente al suo territorio »). Sul piano pratico questo significa che in via normale le funzioni regionali si esercitano nel solo ambito della terraferma; qualche singola funzione può esercitarsi entro l'ambito del mare territoriale, ma solo in quanto vi sia un'attribuzione espressa in questo senso (confrontare la sentenza n. 23 del 26 gennaio 1957 della Corte costituzionale in materia di pesca).

La soluzione esposta, pur mancando sino ad oggi una pronuncia esplicita, sembra trovi conferma nella sentenza testè citata, per la quale « rimangono immutati i poteri statali sul mare territoriale ».

L'esclusione di qualsiasi ingerenza delle Regioni in materia di ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi dipende dunque dalla circostanza che questi giacimenti si trovano al di fuori del territorio delle Regioni stesse, dato il modo in cui quest'ultimo è stato positivamente delimitato. La negazione della competenza regionale è una conseguenza del limite territoriale e non del limite per materie.

In tal modo spero di aver risposto esaurientemente ai quesiti postimi nel corso della discussione.

D E R I U . Per quella competenza che mi deriva dall'essere stato per quattordici anni alla Regione sarda, vorrei chiarire che essa ha solo tre competenze: primaria, concorrente ed integrativa. Vi è poi una competenza amministrativa, ma solo per qualche specifica materia.

V E R O N E S I . Per molte affermazioni è questione di interpretazione.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Comunque, i concetti fondamentali sono quelli cui ho fatto cenno.

Devo ringraziare il Presidente e tutti gli intervenuti nel dibattito, di qualsiasi settore politico, per la serena ed obiettiva valutazione delle norme in esame, anche quando queste sono state attinte dalla critica ed in particolare i senatori Bonafini, Zannini, Banfi e Vecellio per l'adesione data all'impostazione del provvedimento.

Mi è parso che a nessun commissario sia sfuggita l'occasione di rilevare la necessità e l'urgenza di provvedere in questo impegnativo settore ed in un momento particolarmente difficile per la delicata situazione internazionale, recentemente creatasi.

Anche per questa sensibilità dimostrata ringrazio gli onorevoli colleghi nella certezza che il razionale e rapido sfruttamento del sottofondo marino, nella piattaforma continentale, per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sarà di indubbio beneficio per l'economia del Paese.

Mi sono dispensato dal soffermarmi sugli aspetti generali, positivi ed importanti, offerti dal provvedimento in esame, se si tiene conto della dettagliata ed esauriente presentazione premessa alle norme del disegno di legge e dell'ampia, approfondita, elevata disamina avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Prima però di concludere desidero, molto brevemente sottolineare che la richiesta di idrocarburi nel mondo cresce vertiginosamente ed aumenta sempre più il divario fra riserve e produzione.

È questo dato di fatto che spinge un po' tutti — nel mondo — ad intensificare le indagini in tutte le aree possibili: le terrestri più indiziate sono state sufficientemente esplorate e la ricerca si è spinta anche nelle località dove le prospettive apparivano non buone.

Ecco perchè — in ogni parte del mondo — le ricerche si sono indirizzate verso il mare.

Tali ricerche sono molto impegnative sul piano finanziario e comportano rischi notevoli.

Attualmente sono in esplorazione aree sottomarine in tutti i continenti e le più favorevoli prospettive sono offerte dal mare del Nord, dai golfi di Biscaglia e del Lione, ed in Italia dal mare Adriatico e dal canale di Sicilia nel Mediterraneo.

In Italia vi sono buone possibilità per la ricerca nel sottofondo marino. Tenuto conto del ragguardevole impegno di spesa necessario per la ricerca e la coltivazione ed il sempre crescente aumento dell'importazione delle fonti primarie di energia — e soprattutto del greggio e del metano — si evidenzia in maniera solare l'urgente necessità di estendere e completare la ricerca nei nostri mari anche allo scopo di assicurare gli approvvigionamenti indispensabili al nostro Paese.

Obiettivo primario del disegno di legge in esame vuole essere perciò quello di assicurare un certo equilibrio nel nostro mercato riducendo il contingente di importazione. Altro fine è quello di aggiornare le norme della legge petrolifera n. 6 del 1957, ormai, superata dalla realtà e dai tempi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi; ritengo, come già ho avuto l'onore di affermare alla Camera dei deputati a chiusura dell'elevato e serrato dibattito ivi svoltosi, che sarà opera meritoria del Governo e del Parlamento dare al Paese, con la approvazione di questo provvedimento legislativo, uno strumento idoneo e valido a consentire il migliore e più rapido progresso economico e civile.

Con questo convincimento mi auguro che la Commissione voglia concedere la sua approvazione al provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, ora, all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

## TITOLO I

## Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

### CAPO I

### DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

#### Art. 1.

Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca nè concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano.

V E R O N E S I . Dichiaro che, in linea generale, mi asterrò dalla votazione di tutti gli articoli, salvo quelli cui voterò contro.

F R A N C A V I L L A . A nome del Gruppo comunista dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

CAPO II

OGGETTO DEL TITOLO

Art. 2.

Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.

Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana, sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonchè alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali non previsti dalla presente legge, alla stregua di quelle ricavate nel territorio italiano.

Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione a quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto.

A questo articolo il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, le parole: « e all'esercizio delle attività industriali, commerciali ed agricole ».

V E R O N E S I . Rinuncio a questo emendamento poichè il Governo ha già dichiarato che questo concetto sarà tenuto presente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le attività, di cui al secondo comma dell'articolo precedente, si sviluppano nelle seguenti fasi:

1) prospezione consistente in rilievi superficiali estesa a tutto il sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale italiana e volta ad accertarne le caratteristiche geo-minerarie;

2) prospezione analoga alla precedente ma in zona delimitata, consentita con carattere di non esclusività;

3) ricerca esclusiva in zona avente configurazione ed estensione obbligata, consistente in tutte le operazioni volte al rinvenimento di giacimenti, ivi comprese le perforazioni meccaniche;

4) coltivazione esclusiva in area compresa nell'ambito del permesso di ricerca e volta allo sfruttamento del giacimento rinvenuto.

La fase di cui al punto 1) ha carattere di priorità assoluta: essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi.

La fase di cui al punto 2) non ha carattere di obbligatorietà e può essere consentita sia antecedentemente che contemporaneamente alle fasi 3) e 4); la fase di cui al punto 3) è obbligatoria per il passaggio alla fase della coltivazione, di cui al punto 4).

A questo articolo il senatore Veronesi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma secondo sostituire le parole: « essa è riservata, in temporanea esclusiva, all'Ente nazionale idrocarburi » con le altre: « ove alle attività necessarie per la sua attuazione non provveda direttamente lo

Stato attraverso i propri organi tecnici, questa sarà affidata in appalto, in temporanea esclusiva, ad altri soggetti provvisti della necessaria capacità tecnica ed economica ».

Aggiungere il comma seguente:

« Alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma precedente si farà fronte con le entrate derivanti dal pagamento dei canoni superficiari per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione previsti agli articoli 23 e 31 ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Questi emendamenti sono stati presentati alla Camera. Chiedo al senatore Veronesi: quali sarebbero questi organi tecnici dello Stato?

V E R O N E S I . Lei li conosce meglio di me, poichè rappresenta quel Ministero!

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Tutta la struttura della legge si basa su questo affidamento all'ENI in esclusiva, quindi sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli emendamenti presentati dal senatore Veronesi non accettati dal Governo, nè dal relatore.

(*Non sono approvati*).

V E R O N E S I . Dichiaro di votare contro questo articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Salvo quanto disposto dalle norme della presente legge, da quelle di polizia mineraria e da ogni altra disposizione che regoli l'attività mineraria, la tutela dei diritti dello Stato sulla pittaforma continentale resta affidata, secondo le norme del Codice della navigazione, in quanto applicabili, all'autorità marittima.

L'autorità marittima vigila altresì sull'osservanza da parte dei permissionari e dei concessionari degli obblighi e vincoli loro imposti su richiesta del Ministero della marina mercantile.

(*È approvato*).

CAPO III

DELLA PROSPEZIONE

Art. 5.

La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesi ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all'articolo 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, con carattere di temporanea esclusiva, secondo il programma approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:

Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;

Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;

Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;

Zona E: sottofondo marino tirrenico adiacente al territorio della penisola, delle isole dell'Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonchè il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.

La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:

Zona *A*, trenta giorni;
Zona *B*, otto mesi;
Zona *C*, ventisei mesi;
Zone *D* ed *E*, quattordici mesi.

L'esercizio dell'attività di prospezione e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 16 della presente legge potrà essere consentito ai terzi dopo la scadenza dei termini di cui al precedente comma oppure per le zone sulle quali l'Ente nazionale idrocarburi abbia già completato la prospezione.

V E R O N E S I . Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione su una conseguenza che deriverà dall'affermazione qui fatta dal Governo, nella persona del sottosegretario Picardi e cioè che il costo di questa prospezione sarà di cinque miliardi.

Al secondo comma dell'articolo, troviamo una impostazione stranissima che non ho mai visto in nessuna altra legge, cioè lo Stato può dare ordini solamente agli organismi che si muovono nell'ambito del suo ordinamento, ma non può dare ordini a chi non è nella sua sfera, ed è ben fermo che l'ENI non è nella sfera dello Stato. Il fatto sintomatico è la confusione dei poteri su cui richiamo l'attenzione dei colleghi: è la prima volta che lo Stato dà degli ordini, con una legge, non a qualcosa che è nel proprio apparato, ma a qualcosa che ne è fuori, e che è sottoposto al controllo della Corte dei conti. Noi parlamentari che dobbiamo esercitare la funzione di esame delle relazioni della Corte dei conti, dovremmo evitare queste confusioni. Lo Stato dà un ordine all'ENI, cioè gli ordina la prospezione estensiva su tutto il sottofondo marino, prospezione che costa cinque miliardi; allora a questo punto chiedo: ma che ci sta a fare la 5ª Commissione? Che parere ha dato questa Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione? A me risulta — e qui desidero che la mia affermazione resti verbalizzata — che alcuni senatori, membri della Commissione finanze e tesoro, hanno posto in luce nei famosi foglietti verdi questa complicazione, questo assurdo giuridico dell'obbligo dello Stato, per legge, nei confronti di un Ente a lui estraneo e delle complicazioni che sorgono dalla mancata copertura di questi cinque miliardi. Non è che voglia con il mio intervento portare ad una votazione o sollevare delle eccezioni: il Governo è presente e dovrebbe sentirsi abbastanza responsabilizzato da quanto vado ponendo in luce.

Quindi io voterò contro questo articolo sottolineando ancora una volta l'assurdità che si è creata e la gravità di questo principio che con il disegno di legge al nostro esame andiamo attuando; perciò chiedo che vengano posti in votazione gli emendamenti che ho presentato.

V E C E L L I O . Concordo pienamente con le osservazioni del senatore Veronesi.

B A N F I . C'è anche l'ANMI, però, in queste condizioni!

V E R O N E S I . È meglio non parlarne!

B A N F I . Il collega Veronesi ha voluto un precedente e io gliel'ho fornito!

P R E S I D E N T E , *relatore*. La preoccupazione del senatore Veronesi è quella relativa a quanto debba fare il potere legislativo nei confronti dell'Ente di Stato; poi c'è la questione dei controlli; ma è evidente che l'Ente di Stato deve agire secondo le disposizioni del mandato che è nella legge, deve agire secondo le regole della buona amministrazione. Se la Corte dei conti non do-

vesse fare dei rilievi, il Parlamento non sarebbe spogliato del suo compito, ma esaminerebbe pur sempre la relazione della Corte stessa.

V E R O N E S I . Il Parlamento è responsabile di aver creato questa confusione!

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non devo aggiungere altro a quanto detto dal relatore. Di fatto ci sono dei precedenti, come ha ricordato il senatore Banfi. Qui ci troviamo di fronte ad un Ente di Stato che lavora a beneficio dello Stato, quindi mi pare che non possa recare scandalo il fatto che si dà la facoltà di scegliere su un'area del 25 per cento...

V E R O N E S I . Ma non è questo che discuto, bensì il costo della prospezione!

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Lo Stato assegna un fondo di dotazione all'ENI e quindi è l'ENI che deve fare questa prospezione. Questo dà diritto all'ENI di fare quella scelta del 25 per cento. Quindi non vedo perchè la Commissione finanze e tesoro avrebbe dovuto dare parere contrario: non è lo Stato che interviene in questa prospezione, ma l'ENI. Se domani si determineranno delle situazioni per cui lo ENI verrà a chiedere un aumento del fondo di dotazione — così come è avvenuto nel passato — saranno le situazioni contingenti che consiglieranno di concedere, o non, quell'aumento, ma la questione non è pertinente a questo disegno di legge.

F R A N C A V I L L A . Questi cinque miliardi di cui si parla, si intendono per tutta la prospezione, oppure per una parte?

P I C A R D I *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Per tutta la carta geologica sulla piattaforma continentale.

C E R R E T I . Di qui la necessità — e abbiamo presentato un ordine del giorno in tale senso — di fornire l'ENI di fondi che siano adeguati a queste esigenze.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Si tratta di un problema contabile!

C E R R E T I . Non è un problema contabile, è un sistema, è un orientamento!

M A M M U C A R I . Il collega Veronesi, in parte, può avere ragione, perchè questo disegno di legge crea un problema nuovo, cioè crea una situazione nuova anche per l'ENI in quanto non si tratta solamente della prospezione, ma anche della ricerca. Il fondo di dotazione che, se non vado errato, venne aumentato due anni fa, doveva servire per l'attuazione di un particolare tipo di ricerche che l'ENI sta conducendo e che è di un costo abbastanza rilevante. Però qui all'ENI viene affidato un nuovo compito, sul quale noi siamo d'accordo, che comporta un onere sia nella fase iniziale, sia poi nella fase intermedia, come in quella conclusiva.

Perciò ritengo che forse il Governo avrebbe potuto prevedere, nel quadro degli oneri da sostenere da parte dell'ENI, la possibilità di un aumento del fondo di dotazione. Altrimenti, l'osservazione del senatore Veronesi potrebbe essere pertinente. A questo Ente si affida un compito nuovo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ma ci sono anche dei privilegi!

M A M M U C A R I Però c'è un costo iniziale che è abbastanza elevato.

L'ENI ha vari programmi di attività. Ad esempio, la sua partecipazione alla ricerca nel Mare del Nord comporta una spesa che si aggiunge alle altre. Un equilibrio nelle spese da sostenere non può crearsi sfortunatamente. Perciò riterremmo opportuno che vi fosse un impegno del Governo, altrimenti la cosa può lasciare perplessi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Il senatore Veronesi ha presentato i seguenti emendamenti.

In via principale (nel caso di approvazione dell'emendamento di cui al secondo comma dell'articolo 3), al secondo comma sostituire le parole: « L'Ente nazionale idrocarburi deve eseguire una » con la parola: « La » e sopprimere le parole: « con carattere di temporanea esclusiva ». Sostituire inoltre l'ultimo comma con il seguente:

« Nel caso in cui la prospezione estensiva non sia stata eseguita entro i termini di cui al comma precedente, potranno essere rilasciati i permessi di prospezioni di cui all'articolo 9 ».

In via subordinata (nel caso di non approvazione dell'emendamento di cui al secondo comma dell'articolo 3), sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nel caso che l'Ente nazionale idrocarburi non abbia completato la prospezione estensiva nei termini di cui al precedente comma, potranno essere rilasciati i permessi di prospezione non estensiva previsti dall'articolo 9 ».

Quanto agli emendamenti presentati in via principale, essi debbono ritenersi decaduti, essendo stato respinto l'emendamento di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Rimane invece valido l'emendamento presentato in via subordinata, che va messo in votazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma.

(*Non è approvato*).

V E R O N E S I . Dichiaro che voterò contro l'articolo nel testo proposto dal Governo.

M A M M U C A R I . Il Gruppo comunista si astiene.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 5 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 6.

Entro i termini indicati nel penultimo comma dell'articolo 5, l'Ente nazionale idrocarburi trasmette i risultati, con relativa documentazione, dei lavori eseguiti secondo il programma della prospezione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello delle partecipazioni statali indicando per ogni singola zona le aree, entro la percentuale del 25 per cento, nelle quali devono essere rilasciati all'Ente stesso permessi di ricerca ai sensi del Capo IV della presente legge.

Dette aree devono avere i requisiti prescritti dall'articolo 19.

A questo articolo il senatore Veronesi ha presentato alcuni emendamenti, e cioè: in via principale un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo; in via subordinata, un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole da: « indicando per ogni singola zona... » fino alla fine del comma e un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma; in via ulteriormente subordinata, un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « entro la percentuale del 25 per cento » con le altre: « entro la percentuale del 5 per cento ».

Tali emendamenti devono intendersi decaduti per la mancata approvazione dell'emendamento di cui al secondo comma dell'articolo 3.

V E R O N E S I . Dichiaro di votare contro l'articolo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 7.

Con avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

rende note le modalità con le quali è possibile prendere conoscenza dei risultati dei rilevamenti eseguiti in base al programma di cui all'articolo 5.

(*E approvato*).

Art. 8.

Sulle aree per le quali non sono stati accordati all'Ente nazionale idrocarburi i permessi di cui all'articolo 6, sono rilasciati o permessi non esclusivi di prospezione, ai sensi del presente Capo, o permessi di ricerca, ai sensi del successivo Capo IV.

L'Ente nazionale idrocarburi potrà ottenere nelle aree predette permessi di ricerca, oltre quelli di cui all'articolo 6, dopo trascorsi due anni dal termine di esecuzione della prospezione di cui all'articolo 5, senza peraltro poter concorrere con le istanze di terzi presentate entro il biennio citato.

Il senatore Veronesi ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo. Essendo tale emendamento condizionato all'accoglimento dell'emendamento di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'accoglimento del primo emendamento subordinato di cui all'articolo 6, l'emendamento soppressivo deve intendersi decaduto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 8 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il permesso di prospezione è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o a società aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata all'esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Il senatore Veronesi propone di inserire, prima del comma unico, le parole seguenti:

« Fatta salva l'applicazione delle disposizioni derivanti dal trattato della CEE ».

Propone altresì di aggiungere, dopo le parole: « Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani » le altre: « con parità di trattamento giuridico nei confronti di quello stabilito per i loro propri cittadini, enti o società ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In proposito debbo richiamarmi a quanto ho già dichiarato, e cioè che non può che confermarsi quanto esplicitamente detto nella relazione al disegno di legge. L'impostazione del disegno di legge si armonizza con le disposizioni del Trattato di Roma in merito all'abolizione di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda la libertà di operare nell'ambito della CEE.

V E R O N E S I . Allora devo insistere nel mio emendamento: vi sono delle norme che regolano la concorrenza nell'ambito della CEE alle quali esplicitamente mi richiamo con la modifica proposta.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi all'articolo 9.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Veronesi allo stesso articolo.

(*Non è approvato*).

V E R O N E S I . Di hiaro di votare contro l'articolo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non facendosi da alcuno altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il permesso di prospezione non è esclusivo.

Esso è accordato, per la durata di un anno, su aree continue delimitate mediante il reticolato geografico di meridiani e paralleli, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1 o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

Non possono formare oggetto di permesso di prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del permissionario o del concessionario.

(*È approvato*).

Art. 11.

Il titolare del permesso di prospezione di cui all'articolo 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

È escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinunzia parziale o totale al permesso.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti.

Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il permesso di prospezione non è trasferibile per atto fra vivi.

(*È approvato*).

Art. 14.

Nell'ambito del permesso di prospezione di cui all'articolo 9 possono essere accordati a terzi permessi di ricerca. In tal caso, il titolare del permesso di prospezione potrà operare, nelle aree oggetto dei permessi dei terzi, per un periodo massimo di tre mesi dal conferimento di detti permessi, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle operazioni.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso di prospezione previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;

2) non corrisponde il canone di cui all'articolo 11;

3) cede il permesso a terzi;

4) non si attiene alle disposizioni delle autorità competenti.

(*È approvato*).

CAPO IV

DEL PERMESSO DI RICERCA

Art. 16.

Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o a società aventi sede sociale in Italia ed alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine.

In caso di concorso di domande per la stessa zona, si tiene conto della razionalità e completezza del programma di lavoro che preveda altresì la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del secondo comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi.*

A questo articolo il senatore Veronesi ha presentato, al primo comma, un emendamento tendente ad aggiungere prima del comma stesso le parole: « Fatta salva l'applicazione delle disposizioni derivanti dal trattato della CEE ».

Ha presentato poi un altro emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiani » le altre: « con parità di trattamento giuridico nei confronti di quello stabilito per i loro propri cittadini, enti o società ».

Ha presentato, infine, al secondo comma un emendamento tendente a sostituire le parole: « apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alla risorse energetiche del Paese » con le altre: « apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse nazionali di fonti di energia o alla economia energetica del Paese ».

Metto ai voti il primo emendamento aggiuntivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma.

(*Non è approvato*).

VERONESI. Dichiaro di votare contro l'articolo.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 17.

La domanda intesa a ottenere il permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale la trasmette al Ministero della marina mercantile per un preventivo parere di massima. Eseguita poi l'istruttoria di propria competenza, sottopone l'istanza stessa al parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui al successivo articolo 45, ai fini dell'assegnazione del titolo e dell'approvazione del relativo programma di lavoro.

In caso di accoglimento della domanda il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa le proprie decisio-

ni a quello della marina mercantile per la determinazione degli obblighi e dei vincoli, alla cui osservanza è condizionato il permesso.

Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.

I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 41, punto 7.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore a 100.000 ettari.

L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

La lunghezza dell'area del permesso, intesa come distanza fra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la larghezza media dell'area stessa.

I permessi di ricerca accordati ai sensi dei commi precedenti non sono computati ai fini dei limiti complessivi indicati all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

È ammessa la contiguità delle aree di permessi accordati rispettivamente su aree di terraferma e su aree marine, direttamente o indirettamente, allo stesso soggetto.

(*È approvato*).

Art. 20.

La durata del permesso è di sei anni.

Il titolare del permesso ha diritto, salvo quanto disposto nel seguente articolo 25, a due successive proroghe, ciascuna di tre anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Il permissionario deve presentare, per ciascuna proroga, il programma dei lavori che è tenuto a eseguire nel nuovo periodo di vigenza del permesso: il programma stesso deve essere approvato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con il decreto che conferisce la proroga.

La proroga è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca, o vi abbia rinunciato, o non abbia ottenuto proroghe o alla scadenza del termine delle proroghe stesse non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare le indagini geologiche e geofisiche e le perforazioni nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a quarantotto mesi dall'inizio delle stesse per le perforazioni.

Le perforazioni relative ai permessi adiacenti alla costa possono essere anche eseguite nella terraferma mediante pozzi orientati verso il mare, con le particolari cautele, modalità e condizioni che saranno imposte dall'Ingegnere capo della competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso sull'area litoranea.

Contro le determinazioni dell'Ingegnere capo è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Ove il pozzo debba essere ubicato su zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua prevista dall'articolo 55 del Codice della navigazione, il titolare del permesso deve richiedere apposita autorizzazione o concessione all'autorità marittima secondo le norme del Codice stesso e del relativo Regolamento di esecuzione.

(*È approvato*).

Art. 22.

Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sulle indagini effettuate e sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richieda;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

7) osservare le disposizioni della legge e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 23.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo triennio di proroga ed a lire trenta per il secondo triennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

(*È approvato*).

Art. 24.

Il titolare del permesso può rinunziare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinunzia può comprendere solo superfici continue e compatte non inferiori ai diecimila ettari, adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.

(*È approvato*).

Art. 25.

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta su un'area continua, compatta e adiacente al perimetro dell'area oggetto del permesso, indicata dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di rinunzia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 19.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da restituire sia inferiore a 10.000 ettari.

(*È approvato*).

Art. 26.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, ad eccezione dell'Ente nazionale idrocarburi, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ad 1 milione di ettari.

(*È approvato*).

CAPO V

DELLA COLTIVAZIONE

Art. 27.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione e ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

Le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili. A ciascun contitolare di

una concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva, in ragione della rispettiva quota, salva diversa pattuizione fra i contitolari.

La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del relativo permesso.

(*È approvato*).

Art. 28.

L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che coincide con la linea costiera, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all'articolo 1, o con il perimetro della zona di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro di permessi di ricerca o di concessione già accordati e confermati ai sensi della presente legge.

I vertici dell'area della concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione.

(*È approvato*).

Art. 29.

La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 30.

Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecniche e gli altri dati che essa richieda;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richieda;

6) osservare oltre che le disposizioni di legge e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dall'autorità marittima per quanto concerne le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 31.

Le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, con decreto motivato, su richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal Prefetto.

(*È approvato*).

Art. 32.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso.

(*È approvato*).

Art. 33.

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della quantità di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquantamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 40 della presente legge.

VERONESI. Alla fine del terzo comma proporrei di aggiungere: « e così non è dovuto alcun altro gravame fiscale ». Ma sarei disposto a ritirare l'emendamento se il Sottosegretario mi dichiarasse che questo concetto è implicito.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Questo articolo è stato concordato con il Ministero delle finanze. Io penso che, escludendosi per questi casi l'aliquota, ne derivi di conseguenza che si escludono altri gravami fiscali.

VERONESI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 33 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 34.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati

nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'articolo 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria *B* nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purchè investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.

Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonchè l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.

La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro 180 giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.

Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima.

(*È approvato*).

Art. 35.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Il bilancio delle società e degli enti di cui al comma precedente dovrà essere costituito da:

uno stato patrimoniale;

un conto economico generale a struttura analitica dei costi, ricavi e rimanenze.

A partire dal primo esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, le società e gli enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvato*).

Art. 36.

Il concessionario può chiedere l'ampliamento dell'area della concessione, purchè nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 28.

Sulla richiesta del concessionario provvede il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 37.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 33, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata con l'Ente stesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da quelli delle finanze e del tesoro.

A questo articolo il senatore Veronesi ha presentato due emendamenti, il primo tendente a sostituire le parole da « è affidata... » fino alla fine dell'articolo con le altre « viene messa all'asta dando la preferenza, in caso di parità delle offerte, al produttore degli idrocarburi dai quali essi sono dovuti »; il secondo tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo i commi seguenti:

« Fuori del caso di cui al comma seguente, qualora l'asta sia andata deserta la gestione degli idrocarburi di cui al comma precedente è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata con l'Ente stesso dal Ministro per l'industria e per il commercio e da quelli per le finanze e per il tesoro.

Qualora entro tre mesi dal termine fissato nel disciplinare di cui all'articolo 39 della presente legge per la corresponsione dell'aliquota di cui all'articolo 32 questa non sia ancora stata ritirata presso il produttore, il produttore ha la facoltà di adempiere al suo obbligo corrispondendone il valore calcolato e determinato secondo l'ultimo comma del medesimo articolo 32 ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è contrario agli emendamenti proposti dal senatore Veronesi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Se nessun altro domanda di parlare, li metto ai voti.

(*Non sono approvati*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 37 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

CAPO VI

DISPOSIZIONI
PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 38.

L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di cui all'articolo 5 a mezzo di società controllate.

Lo stesso Ente esercita l'attività di prospezione non esclusiva nonchè le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone ad esso assegnate, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

Nelle aree assegnate all'Ente nazionale idrocarburi ai sensi del primo comma dell'articolo 6, l'Ente stesso, ove agisca con terzi, dovrà essere sempre in posizione maggioritaria.

Le società di cui al secondo comma hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono anche costituire, ai fini dell'esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

Gli atti relativi ai permessi di prospezione di cui all'articolo 9, a quelli di ricerca ed alle concessioni di coltivazione intestati alle società di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, compresi quelli previsti nei successivi articoli 47 e 53, sono emanati d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali.

A questo articolo il senatore Veronesi propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'Ente nazionale idrocarburi esercita le attività di prospezione e ricerca per le quali abbia ottenuto i relativi permessi e nelle zone di coltivazione per le quali abbia eventualmente ottenuto la concessione attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi ».

Al quinto comma il senatore Veronesi propone di eliminare le parole: « di cui all'articolo 9 » e propone altresì di sostituire le parole: « di cui ai commi primo e secondo

del presente articolo « con le altre: « di cui al primo comma del presente articolo ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è contrario anche a questi emendamenti proposti dal senatore Veronesi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Se nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

(*Non sono approvati*).

Faccio presente che, sempre all'articolo 38, il senatore Francavilla e gli altri senatori appartenenti al gruppo comunista hanno presentato due emendamenti.

Il primo, al secondo comma, tendente a sopprimere, dopo le parole « attraverso società controllate » le altre «o collegate ».

Col secondo, al terzo comma, si propone di sostituire le parole « dovrà essere sempre in posizione maggioritaria » con le altre « dovrà avere il possesso della maggioranza azionaria ».

F R A N C A V I L L A . Gli emendamenti testè letti ci sono stati suggeriti da alcune preoccupazioni in merito a quanto lo stesso Sottosegretario ci ha detto sulla definizione della dizione « società collegate ».

Cioè, mentre per le società « controllate » esiste una definizione data dal Codice civile, per la dizione « collegate » la stessa giurisprudenza non si è ancora pronunciata in senso definitivo.

È comunque chiaro che dire « società collegate » è assai diverso che dire « società controllate », poichè, in queste ultime, occorre comunque la maggioranza delle azioni di cui al primo comma dell'articolo 2038 del Codice civile mentre, per le società collegate, questa indicazione non esiste. Si tratta di società che non hanno pertanto la possibilità di essere sottoposte al controllo dell'ENI e, attraverso esse, si possono far passare operazioni sulle quali nutriamo ampie riserve.

Per questa ragione chiediamo che il termine « società collegate » venga eliminato dal testo del provvedimento.

Del resto, la stessa Commissione bilancio e partecipazioni statali della Camera dei deputati, presente il Ministro delle partecipazioni statali, nella seduta del 15 marzo 1967, ebbe a dire:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge richiamando peraltro l'attenzione della Commissione industria sulla necessità di introdurvi le seguenti modifiche: all'articolo 37 per configurare il disposto del primo comma come una facoltà dell'ENI e per estendere tale facoltà (operare attraverso società controllate) oltrechè all'attività di prospezione di cui all'articolo 5, anche a quelle di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 6, restando altresì precisato che il controllo dell'Ente sulle società di cui al primo e secondo comma dell'articolo 37, deve implicare il possesso della maggioranza azionaria (con esclusione pertanto della formula indeterminata ed inadeguata di società collegate) ».

Citando quanto sopra, credo di aver illustrato tanto il primo che il secondo degli emendamenti da noi presentati all'articolo 38.

V E R O N E S I . Che cosa significa la frase « possesso della maggioranza azionaria »? Il termine « possesso » mi pare non usato nel senso dovuto.

F R A N C A V I L L A . In questo caso non si tratta di possesso di proprietà immobiliari, ma delle azioni per le quali, appunto, è previsto dalla legge il possesso e non la proprietà.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Più esattamente, si dovrebbe parlare non di « possesso », bensì di « titolarietà ».

V E R O N E S I . Qui si parla di diritto in termini che non sono di diritto!

P R E S I D E N T E , *relatore.* Comunque, per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal Gruppo comunista all'articolo 38, come relatore, devo dichiararmi contrario per le ragioni già esposte nella mia relazione sul provvedimento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo è contrario agli emendamenti in questione e, su questo tema, credo che la discussione sia stata già ampiamente svolta.

Del resto, questa mattina, dando risposta alle osservazioni del senatore Vecellio, ho ribadito che con gli strumenti apprestati dal provvedimento si intende lasciare allo ENI piena libertà per superare tutti gli eventuali ostacoli che potesse incontrare nella sua opera. In definitiva, si vuole lasciare lo ENI arbitro di decidere perchè vi possono essere situazioni di fatto in cui questo Ente può avere interesse a non caricarsi di tutti i rischi di una certa operazione.

Per questa ragione è stata data facoltà all'ENI di scegliere tra società controllate, in cui c'è il controllo diretto dell'Ente o società collegate e, del resto, la possibilità di partecipare a certi lavori in contitolarietà con terzi è la *ratio* del provvedimento in esame.

In definitiva, in rapporto ai vincoli della legge del 1957 si è voluto lasciare ampia possibilità di manovra all'ENI per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

F R A N C A V I L L A . È questo il punto centrale della nostra riserva sul disegno di legge.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La tesi, tuttavia, è stata poi accettata anche dai loro colleghi e amici di partito, alla Camera dei deputati. Ad ogni modo, il Governo è contrario sia all'uno che all'altro emendamento.

F R A N C A V I L L A . Però alla Camera dei deputati anche noi abbiamo proposto sostanziali emendamenti.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sì, e qualcuno è stato accolto, come per esempio il fatto che nelle aree assegnate, l'ENI dovrà essere sempre in posizione maggioritaria, dizione che non si trovava nel testo originario. Io credo che il comma in esame sia molto più conciso e preciso nella formulazione attuale, anche ai fini giuridici prospettati dal senatore Veronesi. Per tali motivi, il Governo è contrario agli emendamenti proposti.

F R A N C A V I L L A . Mentre mantengo il primo emendamento, quello cioè soppressivo delle parole « o collegate », dopo le precisazioni del rappresentante del Governo, dalle quali si desume che la dizione « in posizione maggioritaria » comporta possesso della maggioranza delle azioni e, in pratica, possibilità di avere una posizione maggioritaria, quindi ancora di più della maggioranza delle azioni nella società, ritiro il secondo.

V E C E L L I O . Durante la discussione generale avevo già sollevato l'eccezione sulle società controllate o collegate, riservandomi di riprenderla in sede di esame degli articoli. Peraltro, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, io mi dichiaro soddisfatto, pur rendendomi conto che tutto è molto relativo a questo mondo, in quanto oggi una persona possiede la maggioranza di certe azioni e domattina può anche non averla più. La preoccupazione mia, in sostanza, è questa: che attraverso la dizione adottata si finisca col contrabbandare delle vicende che tutti quanti non saremmo lieti accadessero.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare e poichè il secondo emendamento è stato ritirato, metto ai voti il primo emendamento del senatore Francavilla, quello tendente a sopprimere nel primo comma le parole « o collegate ».

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 38 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

CAPO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39.

I dati e le notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni e che rivestono carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni relative, l'entità delle riserve, non possono essere resi pubblici senza il consenso scritto degli interessati.

I dati e le notizie di cui sopra, relativi a permessi o concessioni revocati, scaduti o rinunciati, o concernenti aree restituite in base agli articoli 24, 25 e 36, possono essere resi pubblici dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dei rispettivi titoli.

L'Amministrazione ha peraltro facoltà, in ogni caso, di utilizzare tutti gli elementi comunque in suo possesso per la pubblicazione dei risultati di carattere generale o regionale derivanti dalla elaborazione collettiva degli elementi medesimi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la divulgazione dei dati statistici.

Nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* sono pubblicati anche gli atti indicati nel secondo comma dell'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e relativi alla materia regolata dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Veronesi un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola « due » con la parola « cinque ».

V E R O N E S I . È un emendamento che non ha altro scopo se non quello di adeguare le nuove norme a quelle del Codice civile.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Nulla vieta, però, che in una legge si possa stabilire di derogare ai principi vigenti.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Veronesi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 39 di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 40.

Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 41.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente articolo 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;

2) non inizia i lavori nei termini prescritti;

3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorità minerarie e marittime;

4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente articolo 27;

5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

6) non corrisponde nei termini il canone;

7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;

9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.

(*È approvato*).

Art. 42.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:

1) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18;

2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;

3) non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria e marittima;

4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 30 della presente legge;

9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

(*È approvato*).

Art. 43.

La competenza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è estesa alla materia disciplinata dal titolo primo della presente legge.

La competenza territoriale delle Sezioni del predetto Ufficio è stabilita come risulta dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Resta ferma la competenza degli organi della Regione siciliana sul controllo dell'attività che si esplica nell'ambito dei permessi e delle concessioni, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultano accordati nel mare territoriale adiacente alle coste della Regione stessa e che saranno rinnovati ai sensi del successivo articolo 53.

D E R I U . Mentre riconfermo le argomentazioni generali e particolari che ho svolto nei giorni scorsi, ho il dovere di dichiarare, a quanto punto, che l'articolo 43 pone limiti restrittivi alla competenza della Regione siciliana ed è lesivo dei diritti giuridici ed economici delle altre Regioni a statuto speciale, particolarmente della Sardegna. L'articolo 53, oltre tutto, è palesemente illogico e contrasta anche con la parte positiva dell'articolo 43. L'articolo 54, per quanto accettabile in via subordinata, è fuori della logica che domina tutto il disegno di legge. L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che alle Regioni a statuto ordinario non viene attribuita alcuna aliquota di

quanto previsto dall'articolo 33, in quanto esse non hanno competenza in materia mineraria, e che alle Regioni a statuto speciale viene attribuita una certa aliquota in quanto (cioè come conseguenza diretta) esse hanno competenza legislativa e amministrativa in campo minerario. Ma la competenza delle Regioni a statuto speciale, secondo il Governo, nell'ambito delle acque marine adiacenti il territorio, sarebbe pari a quella delle Regioni a statuto ordinario. Ed allora, qual'è la matrice costituzionale di questo diritto esclusivo che viene attribuito alle Regioni a statuto speciale? Qui pare adombrarsi un certo dubbio sulle tesi di legittimità e proprio in coloro che le hanno sostenute. A meno che non si consideri il fondo marino come propaggine geologica del territorio e delle coste isolane, il che capovolgerebbe tutta l'impostazione, quindi la legittimità della legge. Pertanto sugli articoli 43, 53 e 54, poichè un voto mio negativo sarebbe ininfluente, io dichiaro di astenermi, dando a questa astensione un significato di reazione all'impostazione costituzionale data dal relatore.

M A M M U C A R I . Noi riteniamo opportuno che ci sia da parte del Governo un impegno non solamente per le Regioni a statuto speciale ma anche per quelle a statuto normale, nel senso che, (qualora queste ultime intendessero partecipare, come sarà molto probabile, all'attività di cui al presente disegno di legge in tutte le sue fasi, dalla ricerca alla prospezione alla coltivazione e all'utilizzazione degli idrocarburi liquidi e gassosi), agli Enti regionali sia data la possibilità di contribuirvi a parità di condizioni per lo meno delle società collegate.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho già risposto preventivamente anche a questa argomentazione per cui ritengo di non dovermi ripetere.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 43, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 44.

Ai fini dell'esercizio dei poteri attribuiti dal titolo primo della presente legge al Ministero della marina mercantile, l'ambito della competenza dei Compartimenti marittimi è stabilito come risulta dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 45.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi, per i pareri previsti nella presente legge, è integrato dai seguenti componenti:

un funzionario del Ministero degli affari esteri;

un funzionario del Ministero della difesa;

un funzionario del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

designati dai rispettivi Ministri.

Per i pareri sulle istanze di rinnovo dei permessi e delle concessioni, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalla Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 53, il Comitato sarà integrato con un rappresentante della Regione stessa.

(*È approvato*).

Art. 46.

I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione, rilasciati a norma degli articoli 9, 17 e 27 della presente legge, sono soggetti alla tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

*a*) permessi di prospezione: L. 10.000;

*b*) permessi di ricerca: L. 40.000;

*c*) concessioni di coltivazione: L. 80.000.

Alla tassa di cui alla lettera *c*) sono soggetti anche i decreti di ampliamento della area della concessione di coltivazione, emanati a norma dell'articolo 36 della presente legge.

(*È approvato*).

## CAPO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 47.

Le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

Ai permissionari ed ai concessionari, che all'atto del conferimento del rispettivo titolo abbiano sottoscritto l'impegno a sottostare ad ogni futura norma legislativa e regolamentare sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella piattaforma continentale, saranno confermati i permessi o le concessioni, purchè abbiano adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso o dalla concessione.

La conferma del permesso o della concessione è disposta su istanza dell'interessato e semprechè sussistano le condizioni di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi e le concessioni sono stati accordati debba essere considerata agli effetti degli articoli 20 e 29, approva il programma che il titolare del permesso o della concessione deve svolgere per la prosecuzione della ricerca o dello sviluppo del campo o della coltivazione e stabilisce ogni altro obbligo in conformità alle disposizioni del titolo primo della presente legge.

I titolari decadono dal permesso o dalla concessione, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso di canone già corrisposto, se non presentano l'istanza di conferma entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

### Art. 48.

Le conferme, proroghe e riduzioni di permessi e di concessioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere concesse, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, anche se le rispettive aree non siano conformi al disposto degli articoli 19 e 28.

(*È approvato*).

### Art. 49.

Gli impianti di ricerca e di coltivazione nella piattaforma continentale italiana sono soggetti alle leggi dello Stato.

Le attribuzioni spettanti agli organi statuali nelle rispettive materie sono esercitate dagli organi che hanno competenze sul litorale più vicino all'impianto.

Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di detti impianti sono regolati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, fino al momento in cui gli impianti stessi sono in navigazione.

(*È approvato*).

### Art. 50.

Per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale nonchè per il buon governo dei giacimenti, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

(*È approvato*).

Art. 51.

I ruoli organici della carriera direttiva dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e della carriera di concetto del Corpo delle miniere di cui al quadro 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 gennaio 1958, n. 413, e al quadro 6 della tabella *C* del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, sono sostituiti con i quadri 1 e 2 della tabella *C* allegati alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 52.

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e a quelle per la attuazione del precedente articolo 51, si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'esercizio finanziario 1967 si provvede all'onere relativo mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 53.

Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione, rilasciati dalla Regione siciliana nel mare territoriale adiacente al suo territorio, devono chiedere il rinnovo del rispettivo titolo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rinnovo del titolo, previo accertamento dell'osservanza degli obblighi assunti e sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, è accordato in conformità alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 54.

L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 33, quando è corrisposta per le concessioni di coltivazione relative a giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle coste delle Regioni a statuto speciale, è, per una terza parte, devoluta alle Regioni stesse, per essere destinata allo sviluppo delle loro attività economiche ed al loro incremento industriale.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Veronesi un emendamento tendente a sopprimere alla quinta riga le parole « a statuto speciale ».

Sempre a questo articolo è stato inoltre presentato dal senatore Francavilla e da altri senatori appartenenti al Gruppo comunista un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « alle coste delle Regioni a statuto speciale » le altre « e di quelle a statuto ordinario previste dalla Costituzione ».

V E R O N E S I . Non ritengo di dover illustrare il mio emendamento poichè, dopo quanto è stato detto nel corso della discussione generale, mi pare che non sia necessario fare ora una ulteriore enunciazione di principi e dare nuovi chiarimenti in merito.

Desidero peraltro riallacciarmi in particolare alla dichiarazione fatta dal senatore Deriu: sarebbe cioè auspicabile, a mio avviso, che l'onorevole Sottosegretario di Stato chiarisse, sia pure in modo non impegnativo, che il diritto previsto dall'articolo

in esame, che chiamiamo una tangenziale dell'aliquota stabilita dall'articolo 33, riguarda logicamente non solo le Regioni a statuto speciale, ma anche quelle a statuto ordinario.

FRANCAVILLA. Il Sottosegretario di Stato si è richiamato nel suo intervento all'articolo 117 della Costituzione per respingere la possibilità di un inserimento delle Regioni a statuto ordinario nell'articolo in questione ed ha dichiarato che in tale articolo sono elencati gli argomenti sui quali la Regione può legiferare. In proposito, però, a sostegno della nostra tesi, desidero far rilevare che al termine di tale elencazione è detto: « altre materie indicate da leggi costituzionali »; e poi ancora, al secondo comma dell'articolo 118: « Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative »; ed infine al secondo comma dell'articolo 119: « Alle Regioni sono attribuiti tributi proprii e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali ».

Ora, se sono attribuiti tali tributi non comprendo per qual motivo non possano essere attribuiti alle Regioni dei compiti e degli introiti come quelli che stiamo stabilendo con il presente disegno di legge.

Sono del parere pertanto che quanto previsto dall'emendamento da noi proposto risponda perfettamente alle giuste esigenze dell'attuale impostazione della Costituzione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Non posso accogliere gli emendamenti proposti per le ragioni già ampiamente esposte nel corso della mia replica.

Per quanto si riferisce in particolare al rilievo fatto dal senatore Francavilla in ordine all'articolo 117 della Costituzione, desidero richiamare la sua attenzione sul fatto che in esso è detto « da leggi costituzionali »: ebbene, quando verrà predisposta una legge costituzionale si potra provvedere anche a questo.

Non si tratta peraltro di un problema ignorato dalla Costituzione perchè le miniere — è necessario tenerlo presente — sono state da essa espressamente e specificamente escluse: non è possibile quindi includerle facendole passare, per così dire, dalla finestra. D'altro canto, mi pare che la questione non sia attuale: essa infatti potrà comunque essere affrontata e risolta nel momento in cui le Regioni a statuto ordinario entreranno in funzione.

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento di carattere ordinario: è evidente quindi che nulla vieta che se ne possa predisporre un altro se il Parlamento riterrà di poter concedere un contributo alle Regioni anche per questo titolo. Al momento attuale invece quanto proposto mi pare del tutto superfluo e ci metterebbe in una posizione veramente imbarazzante rispetto al dettato preciso dell'articolo 117 della Costituzione.

Per tali motivi mi dichiaro contrario all'accoglimento degli emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore.* Il senatore Veronesi mantiene il suo emendamento?

VERONESI. Lo mantengo.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Veronesi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Gruppo comunista.

(*Non è approvato*).

VERONESI. Dichiaro che voterò contro l'articolo in esame.

DERIU. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 54 nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

(*È approvato*).

Art. 55.

Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottofondo marino di cui all'articolo 2 non possono essere venduti o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma dell'articolo 33, se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria.

In caso di mancato accordo fra le parti le condizioni di vendita saranno stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate e il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

I programmi di impiego degli idrocarburi gassosi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali, che deciderà sulla base dei programmi di settore deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Veronesi un emendamento tendente a sopprimere gli ultimi tre capoversi.

VERONESI. L'emendamento è talmente semplice che ritengo di non doverlo illustrare.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ho già esposto ampiamente nel corso della mia replica le ragioni per le quali non posso accettarlo.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Veronesi non accettato nè dal relatore, nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Sempre all'articolo 55 è stato poi presentato dal senatore Veronesi un altro emendamento tendente a sopprimere al secondo comma dopo le parole « essere venduti » le altre « o comunque utilizzati dal concessionario, salvo per gli impieghi di cui al terzo comma dell'articolo 33 ».

VERONESI. Con questo mio emendamento, se e in quanto la Commissione vorrà accettarlo, viene impostato il problema del completo autoconsumo.

PRESIDENTE, *relatore.* In proposito le ho già risposto dichiarandomi favorevole ad un eventuale ordine del giorno in tal senso.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono contrario a questo emendamento per i motivi già esposti.

Nel quadro generale della programmazione si ha interesse a che tutte le industrie vivano e prosperino: questo glielo posso assicurare. È evidente però che non è possibile accettare un principio che contrasta poi con il dettato della legge.

Evidentemente è nell'interesse generale dell'economia del Paese, e del nostro Ministero in particolare, che tutte le industrie possano operare.

VERONESI. Poichè la possibilità sussiste, nella considerazione che l'opzione venga concessa in via prioritaria all'ENI, l'onorevole rappresentante del Governo ritiene che sia da favorire il principio dell'autoconsumo o sia invece da escludere totalmente?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Bisogna distinguere. Qualsiasi decisione deve essere presa in aderenza al caso concreto. Mi sembra peraltro che l'espressione « comunque utilizzati » sia quanto mai chiara.

PRESIDENTE, *relatore.* Sono anch'io di tale avviso, per cui riterrei preferibile non apportare modifiche al testo.

N E N C I O N I . L'articolo 55 stabilisce un principio tutt'altro che ermetico circa la condizione dell'ENI nei confronti della ricerca e della coltivazione, prevedendo un'opzione di acquisto a favore dell'Ente stesso.

L'articolo si compone infatti di tre parti. La prima vieta l'esportazione; la seconda pone il principio, che non è assoluto, del diritto di opzione suddetto, e dell'obbligo di offerta a questo Ente, in via prioritaria, da parte dei ricercatori; la terza regolamenta le condizioni di vendita. Ora si osserva da parte del Gruppo politico cui mi onoro di appartenere — e a questo fine abbiamo anche presentato un ordine del giorno — che non possono essere ritenuti esclusi dalla norma legislativa i ricercatori sotto il profilo dell'acquisizione degli idrocarburi da utilizzarsi non certo per esigenze industriali o per la vendita della materia grezza ma in ossequio al principio dell'autoconsumo. Del resto anche per quanto concerne il più ermetico monopolio posto dalla legge di nazionalizzazione, quello dell'industria elettrica, si è riconosciuto il principio dell'autoproduzione: non per consumo, non per vendita, ma per i bisogni dell'azienda.

Quindi, pur riconoscendo la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, data anche la situazione di carattere internazionale e la contingente precarietà del mercato degli idrocarburi liquidi e gassosi, non possiamo non porci il problema degli interessi dei ricercatori pubblici e privati in relazione alle necessità dell'utilizzazione immediata. Ad esempio l'articolo 33, per quanto concerne gli idrocarburi gassosi per uso di cantiere e per gli altri usi indicati da tale articolo, pone di nuovo il principio dell'autoconsumo.

Pertanto, attraverso l'ordine del giorno che abbiamo avuto l'onore di presentare, auspichiamo che il Governo si ponga il problema. Come il principio dell'autoproduzione non incide minimamente, ripeto, sul monopolio dell'ENEL per quanto concerne la produzione dell'energia elettrica, così tale principio dovrebbe essere traslato nella pratica applicazione del disegno di legge per tutelare i ricercatori pubblici e privati nei confronti della posizione preminente, sia dal punto di vista legislativo che da quello pratico, dell'ENI.

Del resto l'articolo 55 già *in nuce* riconosce, sia pure limitatamente, il suddetto principio, e non lo esclude anche quando stabilisce quei punti cui mi riferivo all'inizio del mio intervento. Ora noi non siamo soliti presentare ordini del giorno interpretativi: siamo anzi stati sempre contrari a tale sistema perchè nel momento in cui si discute un disegno di legge la Commissione ha tutti i poteri per modificare le norme nel senso che ritiene più opportuno; e tutt'al più la volontà del legislatore potrebbe ricavarsi dai lavori preparatori, che però hanno sempre valore limitato di fronte alla lettera della norma, la quale una volta emanata ha vita autonoma. In questo caso, però, e per i motivi suddetti, riterrei opportuno presentare il seguente ordine del giorno.

« La 9ª Commissione del Senato, in riferimento all'articolo 55 del disegno di legge... approvato in sede deliberante, impegna il Governo affinchè nella pratica applicazione della legge venga adeguatamente facilitata con iniziative specifiche l'utilizzazione degli idrocarburi gassosi estratti da parte di concessionari per quanto concerne l'autoconsumo, e ciò per incentivare la ricerca nel quadro delle finalità della legge stessa e dell'interesse generale dell'economia ».

Ora vorrei che il Governo mentre si pronuncia sugli emendamenti che sono stati presentati e che noi condividiamo, si pronunciasse anche in merito a questa specifica richiesta che non incide minimamente, torno a ripetere, sul principio che la legge pone; e osserviamo nuovamente che non è vero che la lettera e lo spirito della legge escludono il principio dell'autoconsumo perchè non viene posto un principio inverso. Si pone il principio che stabilisce una parte dell'obbligo dell'offerta in via prioritaria e questo è un obbligo pubblicistico, cui corrisponde un obbligo veramente privatistico dell'ENI, nell'esame dell'offerta in armonia coi propri interessi, nell'interesse generale del Paese, e nell'esercizio o il non esercizio dell'opzione in via prioritaria. Ora in tut-

to questo, onorevoli colleghi, mi sembra che ci sia posto per un impegno del Governo circa la regolamentazione dell'autoconsumo, principio per cui ha riconosciuto, sia pur nella limitazione dell'articolo 33, un certo diritto ai ricercatori a non rispondere degli idrocarburi gassosi che sono stati impiegati nel meccanismo di ricerca, o bruciati o rientrati nelle viscere della terra. Questo impegno del Governo, da una parte, sarebbe un impegno in vista di un interesse generale dell'economia; poi, sarebbe un impegno che tranquilizza tutti e li spinge a ricercare, perchè l'interesse generale dell'economia in questo momento specifico che richiede l'approvazione della legge, deve spingere alla ricerca sia la mano pubblica che quella privata. Ecco perchè senza minimamente criticare l'impostazione della legge, che pure presta il fianco a numerose critiche, deve trovare posto questo impegno del Governo che mi auguro la Commissione voglia accogliere e sanzionare col suo voto attraverso l'approvazione del nostro ordine del giorno in modo da determinare provvedimenti specifici per l'uso di questi diritti che riteniamo insiti nell'ambito della programmazione, nell'interesse generale della collettività e non particolare di parti private.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Faccio presente al senatore Nencioni che abbiamo convenuto di parlare degli ordini del giorno alla fine dell'esame del disegno di legge. In quella sede il Governo si farà premura di rispondere.

V E R O N E S I . Signor Presidente, chiedendo la votazione del mio ordine del giorno otterrei l'effetto di precludere quelli dei senatori Vecellio, Berlanda e Nencioni, cosa che, per il rispetto che porto loro, non vorrei proprio che accadesse. Per queste ragioni desidererei che il Governo esprimesse la propria opinione, così come richiesto dal collega Nencioni.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Su questo tema, senatore Nencioni, ho già espresso l'avviso del Governo. Evidentemente il Governo non può prendere impegni per una interpretazione in questo senso. Se si parla di interessi generali della nostra economia, allora è evidente che il Governo sarà sollecito a fare in modo che tutte le situazioni che si verranno a creare e che oggi non è facile prevedere vengano esaminate e vagliate con attento scrupolo; ma che io possa prendere un impegno quale quello che lei chiede ora è evidentemente impossibile. Ripeto che per quanto riguarda il criterio generale del consolidamento della nostra economia e dello stimolo da dare all'iniziativa sia pubblica che privata, questo è un impegno di carattere generale che il Governo può sempre prendere e che, infatti, prende anche in questa circostanza; ma per quanto riguarda la norma specifica non posso andare al di là delle mie possibilità, lasciando alla Commissione la decisione circa l'approvazione o meno dell'ordine del giorno.

V E R O N E S I . I due ordine del giorno vengono accettati come raccomandazione?

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come raccomandazione sì; non con l'impegno di cui ha parlato il senatore Nencioni!

V E R O N E S I . A questo punto il sottoscritto poichè su tutti gli emendamenti presentati ha raccolto il solo suo voto per cui anche ponendo in votazione l'emendamento non riuscirebbe a raccogliere la maggioranza, dichiara di ritirare l'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Il senatore Francavilla ed altri colleghi appartenenti al Gruppo comunista hanno presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 55, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Gli idrocarburi », le altre: « liquidi e ».

F R A N C A V I L L A . L'emendamento da noi presentato tende a stabilire un dirit-

to di prelazione dell'ENI per tutti i tipi di idrocarburi. Tale emendamento si ricollega ad una richiesta fatta dal Ministro delle partecipazioni statali alla Camera e anche per questo riteniamo che la nostra proposta possa essere accolta dalla Commissione e dal Governo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ho implicitamente risposto quando ho detto che ero abbastanza d'accordo sul tono un po' più liberista di questo disegno di legge nel quale sono state conciliate quelle che erano le opposte posizioni. Quindi non posso accettare l'emendamento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La questione è già stata ampiamente dibattuta alla Camera e mentre è stato possibile introdurre il principio dell'opzione per quanto riguarda il gas data la situazione particolare (che ho illustrato in una precedente seduta) in cui si trova l'ENI con la sua vasta rete di metanodotti in Italia, viceversa, la situazione per l'IRI è completamente diversa. Terremo conto di questi principi che qui abbiamo voluto conciliare, ma non possiamo accettare l'emendamento proposto.

F R A N C A V I L L A . Questi sono, però, i motivi di fondo delle nostre riserve.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Francavilla, non accettato dal Governo, nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

V E R O N E S I . Al secondo comma dell'articolo 55 proporrei di aggiungere, dopo le parole: « in via prioritaria », le altre: « il quale, entro il termine massimo di 90 giorni, dovrà dare comunicazione dell'accettazione o del rifiuto dell'offerta, indipendentemente dall'accordo sulle condizioni di vendita ».

Se il Governo dichiara che questa questione sarà considerata in sede di regolamento, io non insisterò. Desidererei che si affermasse la certezza di un diritto. Non vorrei che l'ENI, non dando alcuna comunicazione per quattro, cinque, sei mesi, bloccasse tutta una situazione.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Posso darle assicurazioni in proposito.

V E R O N E S I . In tal caso rinuncio alla votazione sul mio emendamento, sicuro che il Governo ne terrà il debito conto in sede di regolamento.

Alla fine del terzo comma proporrei di aggiungere le parole: « e tenute presenti le offerte di terzi utilizzatori ».

Anche qui deve prevalere un concetto di mercato.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il concetto espresso dall'emendamento non ha bisogno di riconferma.

V E R O N E S I . Prendo atto di questa dichiarazione e rinuncio alla votazione dell'emendamento.

Voto, comunque, contro l'articolo 55 nel testo presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 55 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

## TITOLO II.

## Modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6.

### CAPO I

### DELLA PROSPEZIONE

#### Art. 56.

Ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare, nelle zone sottoposte alla disciplina della

legge 11 gennaio 1957, n. 6, un'attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, escluse le perforazioni meccaniche fatta eccezione per quelle necessarie per compiere i rilievi geofisici.

L'attività di cui al comma precedente è regolata, con gli opportuni adattamenti, dalle norme degli articoli dal 9 al 15 della presente legge e da quelle, in quanto applicabili, contenute nelle leggi minerarie attualmente in vigore.

(*È approvato*).

## CAPO II

## DEL PERMESSO DI RICERCA

### Art. 57.

L'articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o società aventi sede sociale in Italia e alle persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purchè abbiano capacità tecnica ed economica adeguata.

Il permesso è rilasciato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Con lo stesso decreto è approvato il programma dei lavori che il richiedente intende effettuare.

In caso di concorso di domanda per la stessa zona si tiene conto della presentazione di un programma di lavoro che preveda la più razionale e completa ricerca ed assicuri la più sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore dell'industria estrattiva, e dell'apporto che il richiedente ha già fornito o fornisce alle risorse energetiche del Paese.

A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del quarto comma, quelle presentate nelle more dell'istruttoria e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* ».

(*È approvato*).

### Art. 58.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

« Il permesso di ricerca non può essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari.

Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purchè l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato ».

(*È approvato*).

### Art. 59.

L'articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'area del permesso di ricerca deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella *A* ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione già accordati.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

La larghezza dell'area del premesso, intesa come distanza tra i vertici estremi, non deve essere superiore a quattro volte la lunghezza media dell'area stessa ».

(*È approvato*).

Art. 60.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La durata del permesso è di quattro anni ».

(*È approvato*).

Art. 61.

L'articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire venti per il primo biennio di proroga e a lire trenta per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso concesso o prorogato.

In caso di decadenza o rinunzia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso ».

(*È approvato*).

CAPO III

DELLA COLTIVAZIONE

Art. 62.

L'articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, è concessa la coltivazione entro un'area che comprende il pozzo stesso, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geomineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area di cui al comma precedente deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione a pena di decadenza entro 120 giorni dal riconoscimento da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma primo.

Il programma indica il termine entro il quale si prevede di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dello adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con lo stesso decreto sono determinate la estensione e la configurazione dell'area della concessione, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione, ne è fissato il termine di ultimazione ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

La concessione è regolata dal disciplinare tipo vigente all'atto del rilascio del permesso ».

(*È approvato*).

Art. 63.

L'articolo 14 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea costiera o con il perimetro delle zone delimitate nella Tabella *A* e annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, o con il perimetro dei permessi di ricerca o delle concessioni di coltivazione già accordati.

I vertici dell'area di concessione sono espressi in gradi e minuti primi.

Nell'ambito dello stesso permesso possono essere accordate più concessioni di coltivazione ».

(*È approvato*).

Art. 64.

L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta alle stesse condizioni della concessione originaria con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi ».

(*È approvato*).

Art. 65.

L'articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire quaranta per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione medesima.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno in corso ».

(*È approvato*).

Art. 66.

L'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 9 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo ».

(*È approvato*).

Art. 67.

L'articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il concessionario può chiedere l'ampliamento della concessione nell'ambito del permesso ancora vigente, oppure rinunciare a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione stessa.

L'area ampliata ovvero ridotta ai sensi del comma precedente deve avere i requisiti di cui all'articolo 14 ».

(*È approvato*).

Art. 68.

L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purchè tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambedue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.

L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato articolo 34.

(*È approvato*).

CAPO IV

DISPOSIZIONI
PER L'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 69.

Gli articoli 34 e 35 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono sostituiti dal seguente:

« L'Ente nazionale idrocarburi svolge l'attività di prospezione non esclusiva nonchè le attività di ricerca e di coltivazione nelle zone diverse da quelle delimitate nella Tabella *A*) allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, attraverso società controllate o collegate le quali possono agire anche in contitolarità con terzi.

Le società di cui al comma precedente hanno facoltà di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate e possono costituire, ai fini della esecuzione della ricerca e della coltivazione, associazioni in partecipazione con altre imprese.

I permessi di prospezione, quelli di ricerca e le concessioni di coltivazione sono accordati alle società di cui al primo comma del presente articolo, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali.

Ai permessi di ricerca accordati all'Ente nazionale idrocarburi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 della presente legge ».

(*È approvato*).

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 70.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione possono essere accordati anche in contitolarità fra più soggetti, in possesso dei prescritti requisiti. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 27 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 71.

Le disposizioni contenute nell'articolo 39 della presente legge si applicano anche per la divulgazione dei dati e delle notizie relative all'attività di prospezione, ricerca e coltivazione svolte nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

(*È approvato*).

Art. 72.

L'articolo 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sarà imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 35.

Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalità di esecuzione dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni in applicazione della presente legge.

Il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Fino a quando non sarà stato approvato il disciplinare tipo previsto nei commi precedenti continuerà a essere applicato il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 1959, il quale, in ogni caso, regolerà, fino alle rispettive scadenze, le attività di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73.

Salvo quanto disposto nei successivi articoli 74, 75, 76, le modifiche e le integrazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, contenute

nella presente legge si applicano ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione in corso alla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 74.

Il permesso di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestato a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

I permessi di ricerca già rilasciati all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterati per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 59.

Il titolare di un permesso in corso può chiedere l'ampliamento dell'area fino alla estensione massima di 70 mila ettari, sempre che l'ampliamento non interessi aree già vincolate. In tal caso l'area del permesso ampliato dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge.

In caso di rinuncia parziale o di riduzione obbligatoria all'atto del conferimento delle proroghe, l'area del perimetro residuo dovrà avere le caratteristiche di cui all'articolo 59 della presente legge, salvo per i lati che eventualmente coincidano con il perimetro del permesso originario.

La durata dei permessi in corso, in primo periodo di vigenza, è prolungata di un anno e sono del pari prolungati d'un anno i termini per l'inizio dei lavori all'atto del conferimento del permesso.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data di inizio dell'anno di vigenza del permesso successiva all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 75.

La concessione di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge può, a richiesta del titolare e degli interessati, essere intestata a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

Le concessioni di coltivazione già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge rimangono inalterate per quanto concerne la configurazione e l'orientamento dell'area, anche se non conformi alle disposizioni della presente legge, a meno che il titolare non ne chieda la modificazione per uniformarli alle caratteristiche previste dall'articolo 63 della presente legge.

In caso di rinunzia parziale l'area residua della concessione dovrà del pari avere, per quanto possibile, le caratteristiche di cui all'articolo 63 della presente legge.

La durata delle concessioni di coltivazione in corso all'entrata in vigore della presente legge è prolungata di dieci anni.

Le nuove misure dei canoni sono corrisposte a partire dalla data d'inizio dell'anno di vigenza della concessione successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Le nuove misure delle aliquote da corrispondere allo Stato sono dovute a partire dall'inizio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 76.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione rilasciati all'Ente nazionale idrocarburi e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono, su richiesta dell'Ente e degli interessati, essere intestati a più soggetti, ai sensi del precedente articolo 70.

Si applica la disposizione dell'articolo 69, penultimo comma.

(*È approvato*).

Art. 77.

Le istanze di permessi di ricerca, già pubblicate nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* e in corso di esame all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono considerate valide e conservano la data di presentazione originaria.

Nei confronti delle medesime sono considerate concorrenti le istanze presentate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi.*

Potrà essere richiesta l'estensione della titolarità delle istanze ad altri soggetti.

Il richiedente deve, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitare l'area richiesta secondo i criteri indicati nel precedente articolo 59.

Entro lo stesso termine può chiederne altresì l'ampliamento fino all'estensione massima di 70 mila ettari. Se, peraltro, l'area di ampliamento supera il 20 per cento dell'area originaria, è attribuita all'istanza, ai fini della concorrenza, la data della richiesta di ampliamento.

I richiedenti, ai fini di quanto previsto al precedente articolo 57, terzo comma, potranno, entro il termine sopra citato, modificare i programmi di lavoro già presentati a corredo delle istanze originarie.

(*È approvato*).

Art. 78.

Gli articoli 11, ultimo comma, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono abrogati.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle allegate al disegno di legge.

## TABELLA *A*

### CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE SEZIONI DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI

(Articolo 43 della legge)

*Sezione di Bologna*: oltre ai territori del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia-Romagna, delle Marche, il sottofondo marino adiacente al territorio della Liguria, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia-Romagna e delle Marche, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

*Sezione di Roma:* oltre ai territori della Toscana con il relativo arcipelago, del Lazio con le isole Ponziane, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise, il sottofondo marino adiacente al territorio della Toscana e del relativo arcipelago, del Lazio e delle isole Ponziane, dell'Abruzzo, del Molise e della Sardegna, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

*Sezione di Napoli:* oltre ai territori della Campania e del relativo arcipelago, delle Puglie, delle isole Tremiti e di Pianosa, della Basilicata e della Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio delle predette regioni ed isole, nonchè della Sicilia, isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria, Linosa, Lampione e Lampedusa, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale.

(*È approvata*).

## TABELLA *B*

### DELIMITAZIONE DEI COMPARTIMENTI MARITTIMI

(Coordinate geografiche dei punti sulla costa e dei punti a 6 mg. dalla stessa).

(Articolo 44 della legge)

*Imperia-Savona* — Cervo (incluso per Imperia, escluso per Savona)
- lat.: 43° 56' 15" N. - long.: 08° 08' 05" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 43° 51' 20" N. - long.: 08° 12' 48" E.
(Carta N. 1 I.I.)

*Savona-Genova* — Varazze (incluso per Savona, escluso per Genova)
- lat.: 44° 22' 46" N. - long.: 08° 38' 00" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 44° 17' 18" N. - long : 08° 41' 36" E.
(Carta N. 2 I.I.)

*Genova-La Spezia* — Moneglia (inclusa per Genova, esclusa per La Spezia)
- lat.: 44° 13' 12" N. - long.: 09° 30' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 44° 08' 18" N. - long.: 09° 25' 60" E.
(Carta N. 3 I.I.)

*La Spezia-Viareggio* — Torrente Parmignola
- lat.: 44° 02' 40" N. - long.: 10° 01' 12" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 43° 57' 15" N. - long.: 09° 57' 18" E.
(Carta N. 115 I.I.)

*Viareggio-Livorno* — Comune di Vecchiano (escluso per Viareggio, incluso per Livorno)
- lat.: 43° 48' 55" N. - long.: 10° 15' 42" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 43° 47' 48" N. - long.: 10° 07' 35" E.
(Carta N. 3 I.I.)

*Livorno-Civitavecchia* — Foce del Chiarone
- lat.: 42° 22' 48" N. - long.: 11° 26' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 42° 17' 18" N. - long.: 11° 23' 30" E.
(Carta N. 6 I.I.)

Del Compartimento di Livorno fanno parte le isole Gorgona, Giglio, Giannutri e le Formiche di Grosseto.

*Compartimento di Portoferraio* — Isola d'Elba e le altre dell'arcipelago toscano escluse: Gorgona, Giglio, Giannutri e Formiche di Grosseto.

Congiungenti dei seguenti punti:

*Punto A)* — Punto di mezzo della congiungente Capo della Vita (Elba)-Punta Falcone nel Canale di Piombino:
- lat.: 42° 54' 10" N. - long.: 10° 27' 20" E.

*Punto B)* — mg. 7,2 a W. di Punta Pero (Elba) fino al punto di coordinate:
- lat.: 42° 50' 50" N. - long.: 10° 36' 38" E.
(per comprendervi gli isolotti Palmaiola e Cerboli)

*Punto C)* — mg. 6 ad E. del promontorio più a levante dell'isola di Montecristo di coordinate:
- lat.: 42° 19' 30" N. - long.: 10° 28' 10" E.

*Punto D)* — mg. 6 a S. del promontorio più meridionale della stessa isola; di coordinate:
- lat.: 42° 12' 25" N. - long.: 10° 18' 48" E.

*Punto E)* — mg. 6 a W. dal fanale dello scoglio Africa delle Formiche di Montecristo, di coordinate:
- lat.: 42° 21' 30" N. - long.: 10° 03' 50" E.

*Punto F)* — mg. 6 a W. della Punta Libeccio dell'isola di Pianosa, di coordinate:
- lat.: 42° 35' 00" N. - long.: 09° 54' 40" E.

*Punto G)* — mg. 6 a W. della Punta del Trattoio dell'isola di Capraia, di coordinate:

- lat.: 43° 01' 15" N. - long.: 09° 39' 25" E.

*Punto H)* — mg. 6 a N. della Punta della Teia della stessa isola, di coordinate:

- lat.: 43° 10' 24" N. - long.: 09° 49' 35" E.

Il poligono si chiude congiungendo il punto *H)* con il punto *A)*.

(Carte n. 4, 5 e 913 I.I.)

*Civitavecchia-Roma* — Fosso Cupino

- lat.: 41° 55' 30" N. - long.: 12° 07' 40" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 41° 50' 48" N. - long.: 12° 02' 48" E.

(Carta N. 7 I.I.)

*Roma-Gaeta* — Comune di Terracina (incluso per Roma, escluso per Gaeta) - Fosso dell'Annunziata:

- lat.: 41° 17' 45" N. - long.: 13° 16' 55" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 41° 11' 40" N. - long.: 13° 16' 55" E.

(Carta N. 9 I.I.)

Del Compartimento di Gaeta fanno parte le isole Pontine che sono state incluse nelle acque di detto Compartimento congiungendo il punto a 6 mg. dalla costa di cui sopra, fino al punto sito a 6 mg. a N. della Punta Tramontana dell'isola di Palmarola, di coordinate:

- lat.: 41° 02' 54" N. - long. 12° 51' 18" E.

(limite settentrionale).

*Gaeta-Napoli* — Foce del Garigliano:

- lat.: 41° 13' 18" N. - long.: 13° 45' 50" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 41° 08' 52" N. - long.: 13° 40' 27" E.

(Carta N. 9 I.I.)

Il limite a levante delle isole Pontine, appartenenti al Compartimento di Gaeta, è dato dalla congiungente il punto a mg. 6 dalla costa di cui sopra col punto sito a mg. 6 ad E. dell'isola di Santo Stefano, di coordinate:

- lat.: 40° 47' 18" N. - long.: 13° 35' 35" E.

*Napoli-Torre del Greco* — Portici (escluso per Napoli, incluso per Torre del Greco)

- lat.: 40° 49' 16" N. - long.: 14° 19' 20" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 40° 45' 00" N. - long.: 14° 13' 50" E.

(il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Sud-Est di Capo Miseno).

(Carta N. 127 I.I.)

*Torre del Greco-Castellammare di Stabia* — Torre del Greco (incluso per Torre del Greco, escluso per Castellammare di Stabia)

- lat.: 40° 45' 02" N. - long.: 14° 25' 41" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 40° 41' 25" N. - long.: 14° 19' 22" E.

(il prolungamento della congiungente i due punti passa a circa 6 mg. a Nord della Bocca Piccola fra Capri e Punta della Campanella).

(Carta N. 127 I.I.)

*Castellammare di Stabia-Salerno* — Positano (escluso per Castellammare di Stabia, incluso per Salerno)

- lat.: 40° 37, 10" N. - long.: 14° 28' 15" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 40° 32' 20" N. - long.: 14° 32' 56" E.

(Carta N. 10 I.I.)

*Salerno-Vibo Valentia* — Comune di Sapri (incluso per Salerno, escluso per Vibo Valentia)

Limite sulla costa: Punta di Mezzanotte:

- lat.: 40° 02' 36" N. - long.: 15° 38' 36" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 39° 59' 00" N. - long.: 15° 32' 15" E.

(Carta N. 11 I.I.)

*Vibo Valentia-Reggio Calabria* — Comune di Nicotera (incluso per Vibo Valentia, escluso per Reggio Calabria)

Limite sulla costa: foce del fiume Mesima:

- lat.: 38° 30' 10" N. - long.: 15° 55' 08" E.

Coordinate a 6 mg. dalla costa:

- lat.: 38° 30' 10" N. - long.: 15° 47' 30" E.

(Carta N. 13 I.I.)

*Reggio Calabria-Crotone* — Foce fiumara Assi (esclusa per Reggio Calabria, inclusa per Crotone)
- lat.: 38° 27' 12" N. - long.: 16° 35' 06" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 38° 27' 12" N. - long.: 16° 42' 42" E.
(Carta N. 24 I.I.)

*Crotone-Taranto* — Nova Siri (esclusa per Crotone, inclusa per Taranto)
- lat.: 40° 06' 52" N. - long.: 16° 38' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 40° 02' 20" N. - long.: 16° 43' 33" E.
(Carta N. 26 I.I.)

*Taranto-Brindisi* — Punta Presutto (o Prosciutto) (esclusa per Taranto, inclusa per Brindisi)
Sul versante occidentale di detta Punta:
- lat.: 40° 17' 35" N. - long.: 17° 45' 50" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat. 40° 12' 24" N. - long.: 17° 41' 48" E.
(Carta N. 27 I.I.)

*Brindisi-Bari* — Fasano (incluso per Brindisi, escluso per Bari)
- lat.: 40° 53' 30" N. - long., 17° 23' 25" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 40° 58' 15" N. - long.: 17° 28' 20" E.
(Carta N. 30 I.I.)

*Bari-Molfetta* — Giovinazzo (escluso per Bari, incluso per Molfetta)
- lat.: 41° 10' 12" N. - long.: 16° 43' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 41° 14' 54" N. - long.: 16° 48' 24" E.
(Carta N. 31 I.I.)

*Molfetta-Manfredonia* — Margherita di Savoia (esclusa per Molfetta, inclusa per Manfredonia)
Foce del fiume Ofanto:
- lat.: 41° 21' 50" N. - long.: 16° 12' 21" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 41° 26' 27" N. - long.: 16° 17' 14" E.
(Carta N. 31 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Manfredonia fanno parte le isole Tremiti).

*Manfredonia-Pescara* — Foce del Saccione (inclusa per Manfredonia, esclusa per Pescara)
- lat.: 41° 55' 33" N. - long.: 15° 08' 20" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 42° 01' 33" N. - long.: 15° 08' 20" E.
(Carta N. 33 I.I.)

*Pescara-Ancona* — Foce del Tronto (esclusa per Pescara, inclusa per Ancona)
- lat.: 42° 53' 36" N. - long.: 13° 55' 20" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 42° 55' 30" N. - long.: 14° 03' 05" E.
(Carta N. 34 I.I.)

*Ancona-Rimini* — Foce del Cesano (esclusa per Ancona, inclusa per Rimini)
- lat.: 43° 45' 00" N. - long.: 13° 10' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 43° 49' 45" N. - long.: 13° 15' 40" E.
(Carta N. 36 I.I.)

*Rimini-Ravenna* — Comune di Cesenatico (incluso per Rimini, escluso per Ravenna)
Foce dello scolo Tagliata:
- lat.: 44° 13' 18" N. - long.: 12° 23' 18" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 44° 16' 15" N. - long.: 12° 30' 30" E.
(Carta N. 37 I.I.)

*Ravenna-Chioggia* — Foce del Po di Goro (inclusa per Ravenna, esclusa per Chioggia)
- lat.: 44° 47' 30" N. - long.: 12° 24' 06" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 44° 46' 20" N. - long.: 12° 32' 30" E.
(Carta N. 38 I.I.)

*Chioggia-Venezia* — Pellestrina (esclusa per Chioggia, inclusa per Venezia) e diga nord del porto di Chioggia (compresa per Chioggia, esclusa per Venezia)
Coordinate del fanale sulla diga N. del porto di Chioggia:
- lat.: 45° 14' 00" N. - long.: 12° 19' 00" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 45° 13' 18" N. - long.: 12° 17' 30" E.
(Carta N. 38 I.I.)

*Venezia-Monfalcone* — Foce del Tagliamento
- lat.: 45° 38' 30" N. - long.: 13° 06' 06" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 45° 34' 06" N. - long.: 13° 12' 00" E.
(Carta N. 39 I.I.)

*Monfalcone-Trieste* — Foce del Timavo (asse mediano)
- lat.: 45° 46' 48" N. - long.: 13° 34' 57" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 45° 40' 52" N. - long.: 13° 36' 24" E.
(Carta N. 39 I.I.)

*Cagliari-Olbia*

a levante: Punta di Monte Petrosu:
- lat.: 40° 51' 14" N. - long.: 09° 39' 55" E.
Congiungente detto punto con quello a N. dell'isola Cana:
- lat.: 40° 52' 10" N. - long.: 09° 40' 42" E.
e successiva congiungente dal punto a N. dell'isola di Cana a quello posto a 6 mg. dal punto di mezzo fra l'isola Proratora e il promontorio S. dell'isola Molara, di coordinate:
- lat.: 40° 48' 50" N. - long.: 09° 51' 00" E.
(Carta N. 43 I.I.)

a ponente: Punta Tangone:
- lat.: 40° 24' 16" N. - long.: 08° 24' 03" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 40° 24' 16" N. - long.: 08° 16' 10" E.
(Carta N. 395 I.I.)

*Palermo-Messina* — Foce del fiume Pollina
- lat.: 38° 01' 06" N. - long.: 14° 10' 40" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 38° 07' 06" N. - long.: 14° 10' 40" E.
(Carta N. 15 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Messina fanno parte le isole Eolie).

*Messina-Catania* — Foce del fiume Alcantara
- lat.: 37° 48' 54" N. - long.: 15° 16' 24" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 37° 45' 18" N. - long.: 15° 22' 30" E.
(Carta N. 22 I.I.)

*Catania-Siracusa* — Foce del fiume Lentini (in vicinanza della foce assume il nome di San Leonardo)
- lat.: 37° 20' 30" N. - long.: 15° 05' 42" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 37° 20' 30" N. - long.: 15° 13' 15" E.
(Carta N. 22 I.I.)

*Siracusa-Porto Empedocle* — Foce del fiume Dirillo
- lat.: 37° 00' 00" N. - long.: 14° 20' 30" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 36° 56' 00" N. - long.: 14° 14' 48" E.
(Carta N. 20 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Porto Empedocle fanno parte le isole Lampedusa e Linosa).

*Porto Empedocle-Trapani* — Foce del fiume Belice
- lat.: 37° 34' 50" N. - long.: 12° 52' 00" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 37° 28' 55" N. - long.: 12° 50' 35" E.
(Carta N. 18 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Trapani fanno parte le isole Egadi e Pantelleria).

*Trapani-Palermo* — Comune di Balestrate (escluso per Trapani, incluso per Palermo)
Foce del fiume Finocchio o Calatubo:
- lat.: 38° 02' 23" N. - long.: 12° 58' 43" E.
Coordinate a 6 mg. dalla costa:
- lat.: 38° 07' 50" N. - long.: 12° 55' 30" E.
(Carta N. 17 I.I.)

(Del Compartimento marittimo di Palermo fa parte l'isola di Ustica).

(*È approvata*).

TABELLA *C*

(Articolo 51 della legge)

QUADRO N. 1

CORPO DELLE MINIERE

*Ruolo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi*

*Carriera direttiva*

| Ex coefficiente di stipendio | Qualifica | Organico |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 670 | Direttore | 1 |

È attribuito il trattamento economico della qualifica superiore corrispondente all'ex coefficiente 900, dopo tre anni di servizio effettivo nella qualifica di direttore.

TABELLA *C*

QUADRO N. 2.

CORPO DELLE MINIERE

*Ruolo tecnico*

*Carriera di concetto*

| Ex coefficiente di stipendio | Qualifica | Organico |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 500 | Periti capi | 7 |
| 402 | Periti superiori | 20 |
| 325 | Periti principali | 32 |
| 271 | Periti | 97 |
| 229 | Periti aggiunti | |
| 202 | Vice Periti | |
| | | 156 |

(*È approvata*).

Ricordo alla Commissione che sul disegno di legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno. Uno, che reca la firma del senatore Nencioni, è del seguente tenore:

« La 9ª Commissione del Senato, con riferimento all'articolo 55 del disegno di legge n. 2304, esaminato in sede deliberante, relativo alla ricerca degli idrocarburi gassosi,

impegna il Governo affinchè nella pratica applicazione della legge venga adeguatamente facilitata, con iniziative specifiche, l'utilizzazione degli idrocarburi gassosi estratti, da parte dei concessionari, alle finalità dell'autoconsumo e ciò per incentivare la ricerca nel quadro delle finalità della legge e dell'interesse generale del sistema economico ».

Un altro ordine del giorno, presentato dai senatori Vecellio e Berlanda, è così formulato:

« La 9ª Commissione del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 2304, per quanto si riferisce in particolare all'articolo 55,

auspica che nella pratica applicazione della legge venga facilitata la più ampia utilizzazione degli idrocarburi gassosi estratti da parte dei concessionari, alle finalità dell'autoconsumo, utilizzando, ogni qualvolta sarà economicamente e tecnicamente possibile, la rete di distribuzione esistente, e ciò tenendo anche conto degli indirizzi della programmazione ».

Un terzo ordine del giorno è stato presentato dai senatori Mammucari ed altri ed è del seguente tenore:

« La 9ª Commissione industria, commercio e artigianato, considerata la particolare e rilevante funzione, cui è preposto l'ENI nell'attività, innanzitutto di prospezione, e successivamente di ricerca e utilizzazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e l'entità dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento di tale attività, tenendo presente

l'esigenza che lo Stato sia in grado di svolgere la sua specifica funzione di vigilanza e di controllo attraverso il Corpo delle miniere con personale adeguatamente specializzato in materia,

invita il Governo a: 1) aumentare il fondo di dotazione dell'ENI di una somma adeguata alle esigenze, che si prospettano nella legge, a iniziare dal bilancio 1968; 2) spostare i coefficienti della retribuzione dell'organico, di cui alla tabella *C*, quadro 2, partendo dalla base 271 per i viceperiti ».

Un quarto ordine del giorno, a firma del senatore Vecellio, reca:

« La 9ª Commissione del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n. 2304, in particolare per quanto si riferisce alle previste maggiori incombenze demandate al Corpo delle miniere, tenuto conto che già nell'attuale situazione gli organici del Corpo stesso sono in parte scoperti con il ben noto disagio che si riscontra nell'espletamento dei compiti ad esso affidati,

auspica da parte del Governo l'adozione di criteri tali da invogliare il necessario maggiore afflusso di tecnici di adeguata preparazione tecnica per corrispondere ai suesposti nuovi impegnativi compiti ».

Un ultimo ordine del giorno, presentato dal senatore Zannini, è così formulato:

« La 9ª Commissione del Senato,

invita il Governo a far sì che la norma del terzo comma dell'articolo 2 venga salvaguardata nel migliore dei modi nei disciplinari che verranno predisposti dalle Amministrazioni interessate, al fine della tutela dei litorali su cui sono sorte attrezzature ricettive e paraturistiche di consistenza notevole e fama internazionale, divenute fonti di lavoro, di reddito e di introito di valuta estera ».

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dichiaro di accettare gli ordini del giorno presentati come raccomandazione.

V E R O N E S I . Dichiaro che voterò contro il disegno di legge, per alcune impostazioni che toccano questioni di principio.

Sono contrario al diritto di esclusiva concesso all'ENI in materia di ricerca ed estrazione dei gas naturali nella pianura padana e conseguentemente sono contrario all'esclusiva che si concede all'Ente di Stato nello svolgimento dell'attività di prospezione nella piattaforma continentale, quindi al diritto di opzione sul 25 per cento delle aree e a tutti gli altri diritti che, attraverso il disegno di legge, si concedono all'Ente medesimo.

Sarei stato forse di orientamento diverso, nel senso di arrivare almeno ad una astensione, se al disegno di legge presentato dal Governo non fossero state apportate alla Camera le modifiche, a mio avviso peggiorative, cui ho già accennato, in particolare, quella relativa all'articolo 55.

Sono rammaricato, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dal Sottosegretario, che il Ministro non sia potuto intervenire a questa discussione anche perchè, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il Ministro dovrebbe cercare di essere presente in Commissione tutte le volte che ne è richiesto.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero ancora una volta scusare il Ministro (cosa che ho già fatto in privato con il senatore Veronesi ma è preferibile che la cosa sia ora resa ufficiale) il quale non è potuto intervenire ai nostri lavori per impegni assunti in precedenza.

D'altro canto, l'urgenza di approvare le presenti norme ci ha suggerito di procedere nel loro esame anche senza la presenza del Ministro perchè, altrimenti, avremmo dovuto attendere del tempo.

V E R O N E S I . Le giustificazioni portate dal Sottosegretario Picardi, ripeto, non mi impediscono, quale parlamentare rappresentante di parte politica, di fare un ragionamento politico e, pertanto, ribadisco che sarebbe stato oltremodo utile che il Mi-

nistro dell'industria fosse stato presente alla discussione del provvedimento perchè doveva essere lui ad esporci i motivi tecnici e politici che hanno indotto il Governo, ed anche la sua persona, a modificare impostazioni già prese in partenza e in partenza rese pubbliche.

In proposito desidero ora leggere alcune frasi dette dal Ministro prima che venissero introdotte alla Camera le modifiche al provvedimento in esame.

« Uno dei punti fermi del disegno di legge sulle ricerche sottomarine è proprio la realizzazione della collaborazione tra le aziende private e l'Ente di Stato su cui, tra l'altro, (è bene ricordare) la legge stessa fa gravare non solo le possibilità, ma gli oneri della prospezione di carattere generale dell'intero territorio nazionale. Ma questo senso di collaborazione, di intesa, di partecipazione che credo sia veramente essenziale, noi lo affermiamo come urgente, lo avvertiamo come indispensabile.

Ritengo proprio che oggi siano stati fatti notevoli passi psicologici in avanti in questo senso. Dobbiamo assolutamente non sciupare questa realtà nella quale tutti troveranno la loro soddisfazione: l'Ente di Stato, per i suoi compiti di carattere particolare e generale, e le Compagnie per quelle che sono le funzioni loro riservate e che noi intendiamo con molto rispetto considerare.

Ritengo che proprio dal momento in cui si cerca d'avere una disciplina comunitaria e di porre questi problemi su un tappeto unico abbiamo tutto l'interesse che questo contatto sia più stretto e più operante. Ed è, mi pare, una realtà del momento attuale che mi auguro sinceramente nessuno voglia mettere in discussione o voglia compromettere perchè, certamente, ne verrebbe danneggiata non una teoria ma l'economia del popolo italiano ».

Riconfermo, quindi, il giudizio politico. Gradirei soltanto conoscere che cosa ha indotto il Governo — che non ha certo posto la questione di fiducia sugli emendamenti — a modificare un'impostazione, a mio avviso oltremodo ragionevole, e che così, come è stata modificata — e qui il Governo, nella sua partecipazione di maggioranza democristiana indubbiamente ha fatto un abbandono completo di posto di fronte a esigenze venute dal suo alleato, eccitato dalla parte estremista dei comunisti — danneggia gli interessi economici del popolo italiano. È per questi motivi che, pur augurandomi che il disegno di legge, se approvato, possa servire agli interessi di tutti, io esprimo molti dubbi sul fatto che, così come e ora formulato, esso possa risultare strumento efficiente per i fini ai quali tutti diciamo di voler arrivare, e dichiaro di votare contro.

F R A N C A V I L L A . Abbiamo già espresso, attraverso la chiara esposizione del senatore Mammucari, la nostra posizione su questo disegno di legge. Peraltro, abbiamo voluto seguire le indicazioni provenienti da più parti che su questo provvedimento il dibattito fosse il più possibile concentrato su alcuni punti. Ci siamo sforzati di dare questo tipo di contributo, sottolineando, negli emendamenti, i problemi di fondo che ci separano dall'impostazione della maggioranza. In pratica, ci rendiamo conto dell'esigenza e dell'urgenza di dare una impostazione giusta e categorica al problema della piattaforma continentale. Ci eravamo gia resi conto di ciò nel momento in cui, come Gruppo, presentammo un nostro disegno di legge. Il Presidente, nella sua veste di relatore, ce l'ha ricordato all'inizio: vi è un disegno di legge del senatore Montagnani Marelli, dell'altra legislatura, che fa riferimento a questa esigenza e indica le prospettive di una legge organica per la piattaforma continentale che si agganci alla legge del 1957.

In pratica, nel disegno di legge attualmente al nostro esame, quali sono i punti che appaiono tra i più importanti come modifica alla legge sulla ricerca degli idrocarburi del 1957? È stato già detto: abolizione del divieto all'ENI di associarsi a privati nella ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; contemporanea attribuzione all'ENI della prospezione esclusiva nelle aree per le quali debbono essere rilasciati permessi, fino alla concorrenza del 25 per cento di ciascuna

delle zone di cui all'articolo 6 in cui è suddivisa la piattaforma continentale. Mi pare che a questo proposito possiamo dire che qui già si individua un nuovo corso (che è un processo il quale va avanti da alcuni anni) della politica dell'ENI di quest'ultimo decennio. Ma la nostra posizione, che è di riserva su questo disegno di legge di cui pure abbiamo visto per primi l'urgenza, permane, perchè restino le nostre preoccupazioni sulle innovazioni apportate alla legge del 1957.

V E C E L L I O . È bello essere di riserva: si sta sempre tranquilli e sicuri.

F R A N C A V I L L A . Capisco che la posizione di estrema destra nel partito democristiano tenuta dal senatore Vecellio lo porti a non approvare il disegno di legge in esame.

Noi siamo dell'opinione che i punti fondamentali dell'indirizzo dell'ENI, i suoi orientamenti, debbano essere discussi in una futura riunione — che sin da ora le chiedo, onorevole Presidente — con il nuovo Presidente dell'Ente.

D'altra parte alcuni di questi orientamenti sono già *in nuce* nel presente provvedimento nel momento cioè in cui noi prevediamo un reale sviluppo dell'Ente in relazione alla ricerca con uno slancio — già in atto nel periodo precedente — che ha avuto indubbiamente dei risultati, anche se — come è stato rilevato nel corso della discussione — in questi anni al riguardo si sono avute anche delle delusioni.

Sta di fatto però che nel corso di quest'ultimo decennio si è avvertita una svolta nella politica dell'ENI: se consideriamo peraltro alcune delle dichiarazioni ufficiali del Governo — alle quali mi richiamo — su tutta la politica delle partecipazioni statali ed in particolare dell'ENI, notiamo che nel disegno di legge in esame gli aspetti stessi di questa impostazione non sono però recipiti. « Una funzione di rottura — diceva infatti fra l'altro il Ministro delle partecipazioni statali — deve essere esercitata dall'ENI nei confronti delle concentrazioni di potere economico che alterano arbitrariamente il normale gioco del mercato e lo svolgimento dei processi decisionali che competono ai pubblici poteri, mentre una semplice politica di propulsione delle iniziative private tenderebbe a perpetuare le strutture esistenti »: ora, noi possiamo anche condividere questa impostazione, ma nel momento in cui si dichiara che solo attraverso l'immissione di capitali privati si possono raggiungere gli scopi desiderati, è evidente che da essa ci si allontana.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Lei dimentica che l'ENI lavora nei mari del Nord con società private in collegamento!

F R A N C A V I L L A . Non lo dimentico: dico anzi che vi sono alcuni aspetti di questa azione che possono essere anche condivisi. Non vi è dubbio però che in quest'ultimo periodo la politica del cartello è stata assunta come politica dell'ENI, come una delle condizioni a cui l'ENI si attiene sulla base di quella formula particolare — usata dal vecchio Presidente dell'Ente stesso — « del consolidamento dopo lo sviluppo ».

Ora, io comprendo che la formula del consolidamento delle posizioni acquisite dopo il primo sviluppo dell'ENI possa essere condivisa da alcune forze: ad esempio, dal senatore Vecellio che capisco come possa essere proiettato tanto a destra da arrivare fino alla non approvazione nel suo intimo del presente provvedimento... Tuttavia credo che impostazioni ed indirizzi di questo tipo, emersi in questi ultimi anni nell'azione dell'ENI. debbano essere sottoposti ad un maggior controllo, e dell'opinione pubblica e del Paese.

È necessaria una politica nuova per l'industria di Stato, e già da più parti se ne era avanzata la richiesta; finanche dal mondo della stampa economica di destra si era accennato al consolidamento di una politica di cartello che in questi anni è andata facendosi strada. Comunque non insisterò ulteriormente su questi aspetti.

Nel settore della trasformazione, in particolare nel settore dell'industria petrolchimi-

ca, io credo che uno sforzo maggiore debba essere compiuto dall'ENI soprattutto nel Mezzogiorno, là dove sembra che la ricerca e la trasformazione degli idrocarburi gassosi non sempre vadano a beneficio dell'ambiente. Le ultime scoperte, quelle del Foggiano ad esempio, hanno dato luogo ad un impegno per la creazione di un'industria petrolchimica *in loco;* però limitata ad alcuni elementi. Soprattutto la trasformazione di questi prodotti in prodotti plastici non sembra essere nelle previsioni dell'ENI, il che non corrisponde ad una politica di trasformazione e sviluppo dell'industria italiana. L'intervento pubblico diretto è insomma caratterizzato dall'estrema esiguità degli investimenti; cosa questa — abbiamo voluto sottolinearlo nell'ordine del giorno — che risulta anche per quanto riguarda le prospettive di applicazione del disegno di legge. Vi è inoltre una sempre più marcata tendenza delle aziende pubbliche ad entrare in combinazione col capitale privato nazionale ed internazionale, ed in questo senso non si può non condannare l'azione del Governo.

B E R N A R D I N E T T I . Desidero dichiarare con soddisfazione l'adesione totale del Gruppo democratico cristiano al provvedimento.

Abbiamo seguito con interesse la discussione svoltasi anche presso l'altro ramo del Parlamento, rendendoci conto dell'importanza di una rapida approvazione del disegno di legge.

La legge deve al più presto essere realizzata ed attuata, proprio per le dichiarazioni che sono state fatte in sede di dichiarazione di voto in questa Assemblea. In questa nostra Commissione, il Gruppo della Democrazia cristiana ha l'onore di dichiarare la sua soddisfazione e motivare questa sua soddisfazione. Se da una parte, per esempio dal senatore Veronesi, abbiamo inteso dissensi e dubbi per quanto riguarda l'estromissione dell'iniziativa privata, dall'altra parte abbiamo inteso come questa iniziativa pubblica dell'ENI sarebbe quasi compromessa per il fatto che questa industria pubblica si avvale anche di capitali privati — questa è la dichiarazione che ha reso il collega Francavilla —. Pare a noi che, in base a queste opposte tesi, si stia proprio sulla strada giusta; e se è vero che il ministro Andreotti ha insistito per l'approvazione di questo provvedimento, tuttavia dobbiamo notare come l'altro ramo del Parlamento abbia dato un'impostazione leggermente modificata rispetto al primitivo testo di legge. Questo significa che il Parlamento agisce nella sua piena libertà e noi, che facciamo parte del Parlamento, vogliamo riaffermare questa nostra sovranità dichiarando il nostro assenso al provvedimento approvato.

N E N C I O N I . Illustri colleghi, anche io brevemente esprimo la mia dichiarazione di voto a nome del gruppo cui ho l'onore di appartenere.

Questo disegno di legge, come ho detto prima e non voglio ripetermi, propone delle perplessità alla nostra valutazione; mentre da una parte riteniamo positiva la sollecita approvazione della regolamentazione della ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale, nella piattaforma continentale che finora non era disciplinata, sicchè i permessi venivano concessi *intuitu personae,* oggi il disegno di legge che abbiamo approvato, disciplina la materia. Questo è un fatto positivo di cui noi prendiamo atto. Attraverso, poi, il cuore pulsante di tutta la disciplina (articoli 3, 16, 55, tanto discussi) si pongono dei problemi che attraverso il nostro ordine del giorno (che il Governo ha accettato come raccomandazione e speriamo che questa raccomandazione voglia significare motivo di studio e di iniziativa) proponiamo di risolvere. Ordine del giorno del quale non abbiamo chiesto la votazione perchè abbiamo inteso dalle parole del relatore la volontà di una nuova esigenza di disciplina che scaturisce da tutta l'articolazione del provvedimento che abbiamo ora esaminato. Il lato negativo era rappresentato dal fatto che l'ENI dovesse andare nel mare del Nord a coltivare gli idrocarburi, lasciando incoltivato il mare Adriatico dove mi auguro per l'economia italiana ci sia

abbondanza di materia prima, sì da sopperire alle deficienze, ormai, dei pozzi dell'Italia meridionale e dell'Italia settentrionale. È stato richiesto che in questa sede venga il nuovo Presidente dell'ENI a discutere con la Commissione degli orientamenti dell'Ente idrocraburi. Mi associo alla richiesta che è stata fatta e penso che ottima occasione per fare questo sarà quando discuteremo della modifica dell'articolo 1 della legge istitutiva dell'ENI in modo da poter sentire, dalla viva voce del responsabile, quali sono e saranno gli intendimenti della nuova Presidenza.

Per tutti questi motivi, e per le ragioni fatte presenti nel mio intervento ad illustrazione dell'ordine del giorno presentato, sempre sottolineando la necessità che il Governo tenga presente l'iniziativa privata regolamentando l'autoconsumo — il che rappresenterebbe veramente un completamento di tutta la disciplina in senso positivo per l'economia nazionale — rimanendo perciò i motivi di perplessità, dichiaro, a nome del mio Gruppo, di astenermi dalla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 14,10.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari